Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 263 del 10 novembre 2017 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 novembre 2017** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 53

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti nel Registro nazionale
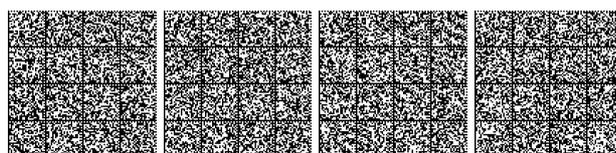
SOMMARIO

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Rifondazione Comunista - Sinistra Europea» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DEL PARTITO
DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA

Preambolo.

Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, con sede in Roma - via degli Scialoja n. 3, è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, delle precarie e dei precari, delle disoccupate e dei disoccupati dei cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista al fine di realizzare la liberazione delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per realizzare questo fine il PRC-SE si ispira alle ragioni fondative del socialismo, al pensiero di Carlo Marx. Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla Rivoluzione d'Ottobre fino alla contestazione del biennio 68-69 e al suo interno, quella italiana che muovendo dalla resistenza antifascista ha saputo pur costruire importanti esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa. I comunisti lottano perché, in Italia, in Europa, nel Mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo e del patriarcato come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali e, assumendo la prospettiva femminista, ripudiano ogni forma di violenza maschile contro le donne, di sessismo, omofobia, transfobia; avversano attivamente l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento. Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea rigetta così ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario. È consapevole dell'autonomia e della politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalistici: con i quali quindi collabora e si confronta alla pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in modalità democratica e non settaria. Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea agisce per la reciproca solidarietà e la collaborazione tra le forze politiche e i movimenti anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a raccoglierli e a costituirli in schieramento contro la globalizzazione capitalistica e tutte le manifestazioni dell'imperialismo. E in sede, specificamente, di Unione europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d'altra matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei movimenti e delle associazioni della sinistra della società civile. È in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa, di un nuovo movimento operaio e di un nuovo schieramento politico di alternativa.

I - L'adesione al partito
Art. 1.

1. Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l'iscrizione.

2. Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa, ne condividono il programma e i valori di riferimento.

Art. 2.

1. La domanda di prima iscrizione è rivolta, anche con strumenti telematici, al direttivo del circolo territoriale del comune o quartiere di residenza o al circolo di lavoro, di studio o tematico ove si svolge la propria attività.

2. Qualora nel comune in cui si svolge la prevalente attività di lavoro, studio o sociale non esista un circolo tematico o territoriale, è data la possibilità all'interessata/o di rivolgere domanda al circolo territoriale più vicino diverso da quello di residenza.

3. Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a entro un mese dalla domanda. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell'interessato/a, provvede alla consegna della tessera.

4. La compagna/Il compagno iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso la consegna della tessera è atto dovuto e può avvenire anche attraverso strumenti telematici.

5. L'atto di iscrizione si perfeziona in ogni caso con il regolare pagamento della tessera al circolo. Il segretario/a del circolo deve firmare la tessera e curarne la consegna. Il segretario/a del circolo è altresì responsabile del corretto invio dei tagliandi di controllo e delle quote del tesseramento spettanti alle diverse istanze.

Art. 3.

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al partito e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista col quale il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea abbia rapporti ufficialmente stabiliti.

2. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui princìpi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito.

II - La vita democratica del partito
Art. 4.

1. L'intera vita interna del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea e l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà, alla democrazia e all'ascolto, basi fondamentali di un clima propizio allo svolgimento di un confronto rivolto alla critica dei contenuti e non all'invettiva; con ciò anche tendendo ad anticipare e a sperimentare la quotidianità e la qualità totalmente democratiche delle relazioni in quella società socialista futura per la quale il partito si batte.

2. I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare, delle donne, dei lavoratori e delle persone anziane.

3. Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea incoraggia e sostiene la costituzione al proprio interno, in forma indipendente, di luoghi tematici e la partecipazione ad essi di persone non iscritte al partito.

4. Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea appoggia la costituzione, al proprio interno o in forma indipendente, di associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica e, più in generale, la libera organizzazione interna o indipendente di attività e luoghi di ricerca, che uniscano iscritte/i al partito e non.

5. Ogni iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali di partito con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. È inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta.
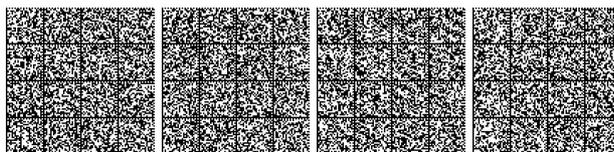
6. Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza di partito, nel rispetto della dignità delle istanze e delle persone; ciò deve essere mantenuto anche nelle espressioni pubbliche come, ad esempio sui social-network e in rete.

7. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie opinioni politiche.

8. Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente statuto.

9. Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche rivoltele/rivoltegli.

Art. 5.

1. Le/Gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali.

2. Le liste elettorali che gli iscritti e le iscritte sono tenuti a votare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, dello statuto, sono tutte le liste e i/le candidate/i in elezioni uninominali (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, candidate/i sindaci, candidate/i presidenti di provincia, candidate/i presidenti di giunta regionale, candidate/i presidenti di circoscrizioni o municipalità, candidate/i sindaci delle aree metropolitane, candidate/i in collegi provinciali uninominali) il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico competente per la collocazione politica del partito.

3. Sono inoltre tenute/i ad appoggiare, contribuire alla costruzione e partecipare alle attività degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa, dei movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.

4. Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea combatte ogni attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità definite e i modi di esercizio di queste responsabilità e i risultati ottenuti debbono essere verificati.

5. Le/I compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito in relazione agli obblighi di cui al presente articolo.

6. Le/Gli iscritte/i devono, in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità.

Art. 6.

Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali, nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

Art. 7.

1. Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dallo statuto.

2. La funzione dirigente si esprime nel:

a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i;

b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività di formazione;

c) assicurare la circolazione delle informazioni;

d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;

e) lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti;

f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione;

g) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione;

h) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte;

i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.

3. Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno in corso entro 3 mesi dall'inizio della campagna di tesseramento. I compagni e le compagne componenti degli organismi esecutivi, dirigenti e di garanzia che non partecipino ad alcuna seduta valida dell'organismo del quale sono componenti nei 18 mesi dalla prima assenza, sono dichiarati/e decaduti/e. I compagni e le compagne dichiarati/e decaduti/e non possono essere riproposti nell'ambito dello stesso mandato congressuale.

Art. 8.

Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l'essenza della vita democratica del partito che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi.

Art. 9.

1. Il partito è una collettività politica unitaria con una pratica politica ed una direzione unitarie. Ciò avviene anche attraverso una pluralità delle posizioni che possono esprimersi liberamente in fase congressuale e anche nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.

2. Gli organi di stampa del partito mettono a disposizione del dibattito interno uno spazio adeguato.

3. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate.

Art. 10.

Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una nuova soggettività politica possono essere decisi solo dal congresso del partito con la maggioranza dei due terzi delle delegate e dei delegati.

Art. 11.

1. Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta.

2. Tali consultazioni sono effettuate se richiesto dalla maggioranza assoluta del CPF o del CPN o da un quinto degli iscritti della federazione o da un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre regioni. Possono essere altresì promosse dalla direzione nazionale in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del partito e la individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza federale.

3. La Direzione nazionale si dota di un regolamento per lo svolgimento dei *referendum* di cui all'art. 11.

Art. 12.

1. L'ordine del giorno con il quale è convocato l'organismo dirigente e l'assemblea di circolo deve inderogabilmente contenere l'esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di circolo.

2. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullità.

3. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.

III - L'organizzazione del partito

Art. 13.

L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e comitati regionali.

Art. 14.

1. Il circolo è l'istanza fondamentale del partito. È composto da tutti i suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni, incarichi, rappresentanza legale e relative modalità di elezione e durata previsti nel presente articolo e agli articoli 7, 17, 18, 39, 41, 42, 50, 51, 53, 72, 73 e 75 del presente statuto.

2. Il circolo è: territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale), di lavoro, di studio o tematico; può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro.

3. Si possono costituire nuclei organizzativi, composti da un numero di compagne/i minore di quelli necessari per la formazione di un circolo, purché organizzativamente giustificati e ai fini di una più agevole azione politica e sociale. Tali strutture sono costituite su istanza degli interessati al circolo più vicino o comunque contiguo ed ad esso fanno capo e non costituiscono livello congressuale. A fronte di diniego alla costituzione o mancata risposta entro trenta giorni da parte del circolo a cui è stata presentata la domanda è ammesso ricorso al comitato politico federale che decide entro trenta giorni.

4. Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del circolo sono di norma aperte.

Art. 15.

1. L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato politico federale e dalle/i singole/i iscritte/i.

2. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 10 iscritte/i che risiedano nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo ambito di lavoro o di studio.

Art. 16.

1. La costituzione dei circoli è diritto dei proponenti, ed è, in ogni caso, sempre deliberata dal comitato politico federale che deve pronunciarsi alla prima riunione utile, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta, e che, ove approvata la proposta, ne convoca il congresso costitutivo.

2. Contro il diniego alla costituzione di un circolo comunicato per iscritto, è ammesso ricorso entro trenta giorni al CNG che può chiedere una nuova deliberazione al CPF, che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Non può darsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale, e di luogo di lavoro, di studio o tematico, con meno di 10 iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere.

4. I circoli tematici hanno gli stessi doveri e godono della medesima titolarità degli altri circoli. I circoli tematici devono essere costituiti su scala territoriale ampia, possibilmente quella cittadina, metropolitana, circoscrizionale o municipale.

5. I circoli di uno stesso comune, di una stessa circoscrizione o municipio o zona, possono costituire coordinamenti (cittadini, circoscrizionali, municipali o zonali) anche tematici.

6. I coordinamenti, ad ogni modo, non costituiscono istanze di partito.

7. Si può dar vita a forme di coordinamento di attività a livello mesoregionale e trasfrontaliero non permanente su decisione di più comitati regionali e/o federali, sulla base di tematiche di lavoro comuni. Esse si coordinano in ogni caso con gli organismi dirigenti del partito, i dipartimenti nazionali, le commissioni di lavoro nazionali, regionali e territoriali.

8. Nei circoli intercomunali e nei luoghi di lavoro si possono costituire nuclei di iscritti per operare su temi specifici locali o aziendali. Tali nuclei non costituiscono sede decisionale e operano in collegamento con il comitato direttivo del circolo.

9. Il comitato politico federale può, altresì, autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti in particolare per sperimentare circoli su scala territoriale ampia che agiscano sul tema del lavoro, della precarietà, dello studio-lavoro, dell'immigrazione, dell'ambiente, del territorio.

Art. 17.

1. Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i.

2. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal direttivo, laddove presente.

3. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo, laddove presente. Ove non presente il direttivo, l'assemblea del circolo si riunisce almeno una volta al mese.

4. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.

5. Quando vi è richiesta di convocazione dell'assemblea da parte di un quinto degli iscritti, la segretaria/il segretario del circolo deve provvedere alla convocazione entro cinque giorni e la riunione deve tenersi non oltre trenta giorni. In mancanza provvede il collegio di garanzia di federazione.

Art. 18.

1. Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da un una/un segretaria/o. I circoli con meno di 30 iscritti possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere il comitato direttivo, le cui funzioni in tal caso sono assunte dall'assemblea degli iscritti. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario.

2. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici.

3. Il comitato direttivo, per i circoli con più di 30 iscritti e per quelli con meno di 30 iscritti ove istituito, è eletto dal congresso del circolo.

4. Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti. Nel caso in cui, per i circoli sotto i 30 iscritti, il congresso decida di non eleggere il comitato direttivo, la/il segretaria/o è eletto direttamente dall'assemblea degli iscritti a maggioranza di voti.

Art. 19.

1. La federazione è costituita di norma su base provinciale. La composizione, le attribuzioni, gli incarichi, la rappresentanza legale e le relative modalità di elezione e durata sono previste nel presente articolo e agli articoli 7, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 72, 73 e 75 del presente statuto.

2. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale caratterizzate da omogeneità.

3. Alla costituzione e alla fusione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza.

4. Il comitato politico regionale può costituire coordinamenti delle federazioni che insistono sulle medesime aree metropolitane.

5. Il comitato politico regionale, sentiti i comitati politici federali, può costituire, sui temi legati alle politiche regionali, coordinamenti delle federazioni.

Art. 20.

1. Nei Paesi di emigrazione italiana possono essere costituite federazioni del PRC-SE sulla base delle norme del presente statuto.

2. Per quanto riguarda l'Europa, i circoli e le federazioni all'estero hanno la stessa organizzazione, funzione politica ed autonomia dei circoli e federazioni in Italia. Per costituire una federazione, di norma, è necessaria l'esistenza di almeno 3 circoli nello stesso Paese. Per le eccezioni decide il Cpn.

3. Le federazioni e i circoli in Europa possono costituire un coordinamento come organismo collegiale e paritario di collegamento e di comunicazione tra le/i compagne/i iscritte/i in Europa. I modi e le forme di funzionamento di tale coordinamento vengono stabilite in modo condiviso dalle federazioni e dai circoli stessi. L'assemblea dei segretari dei circoli elegge il coordinatore europeo. È componente di diritto del coordinamento, il responsabile nazionale del dipartimento degli italiani nel mondo.

4. Per quel che riguarda la presenza del partito negli altri continenti, questa potrà essere adattata alla realtà sociale e politica dei Paesi di accoglienza assumendo, in accordo con il dipartimento nazionale, forme organizzative anche diverse dai circoli e dalle federazioni europee.
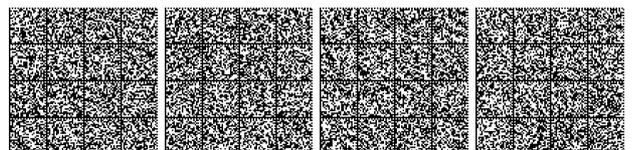
5. Le organizzazioni del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea all'estero sviluppano e articolano i rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al partito e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con gli emigranti all'estero.

Art. 21.

1. Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti esterni al partito.

2. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze nazionali e linguistiche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.

Art. 22.

Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato regionale eletto dal congresso regionale. La composizione, le attribuzioni, gli incarichi, la rappresentanza legale e le relative modalità di elezione e durata sono previste nel presente articolo e agli articoli 7, 39, 45, 50, 51, 53, 72, 73 e 75 del presente statuto.

Art. 23.

1. Il partito riconosce la condizione specifica della autonomia sarda così come si esprime nei suoi valori di progresso e di sentimento unitario di popolo, coerentemente con gli obiettivi di liberazione umana; di identità e di espressività del proprio patrimonio storico, culturale e linguistico; del progetto di rinascita economica e sociale delineato dalla norma costituzionale dell'art. 13 dello statuto d'autonomia. E ciò essenzialmente in coerenza con l'ispirazione del pensiero di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu in tema di sentimento nazionale, di democrazia effettiva e di autogoverno del popolo, da affermare nel contesto unitario italiano, europeo e mediterraneo.

2. Conseguentemente, al partito in Sardegna è riconosciuto:

a) il diritto di proposta del progetto di rinascita economica e sociale dell'isola da assumere come parte integrante dell'iniziativa politica generale del partito in sede nazionale e comunitaria;

b) il diritto all'indicazione della propria rappresentanza politica nelle istanze unitarie a carattere sovraregionale;

c) una dotazione adeguata di mezzi e risorse commisurata alla effettiva consistenza organizzativa ed elettorale del partito in Sardegna, da definirsi in un quadro di utilizzazione equa delle risorse complessive del partito. Il livello regionale provvede a sua volta al riconoscimento delle disponibilità in favore dei circoli e delle associazioni di base riferibili al partito, con modalità di ripartizione da definire con criterio generale ed obiettivo in sede di comitato politico. Le risorse derivanti dal rimborso delle spese elettorali delle consultazioni regionali e di quelle locali, se e in quanto esistenti, sono interamente riconosciute in capo al partito in sede regionale che opererà con analogo criterio di utilizzazione interna così come sopra indicato.

IV - Forum permanente delle donne
Art. 24.

1. Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere.

2. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento.

3. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.

V - Giovani comuniste e comunisti
Art. 25.

1. Le/I giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera dei giovani comunisti.

2. Le/I giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al PRC-SE. L'iscrizione al partito deve essere di norma effettuata presso il circolo di competenza.

3. Al fine di favorire l'incremento delle adesioni, alla/al portavoce provinciale è riconosciuta la possibilità di iscrivere ai circoli di competenza, nel pieno rispetto dell'art. 2 dello statuto, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un'agevole possibilità di contattare i circoli territoriali o tematici ovvero di promuovere la creazione di nuovi circoli tematici (scuola, università, lavoro precario) secondo quanto stabilito dall'art. 16 dello statuto.

4. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica, la promozione di iniziative e campagne, la costruzione di un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile.

5. L'assetto organizzativo delle/dei giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito. Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi giovani comunisti delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano dell'assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del partito.

6. A livello di federazione, l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i.

7. Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un o due portavoce; ove fossero due, essi necessariamente rappresentano la diversità di genere. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dal coordinamento nazionale delle/i giovani comuniste/i la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i.

8. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della regione. Il coordinamento regionale elegge tra i suoi componenti uno o due portavoce ove fossero due essi necessariamente rappresentano la diversità di genere.

9. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti.

10. La/Il portavoce nazionale (se due, necessariamente rappresentanti la diversità di genere) è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i.

11. L'organizzazione dei/delle giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale.

12. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività, o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o cui vengono affidati i compiti stabiliti dal regolamento nazionale dell'organizzazione.

13. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la metà più uno dei suoi membri, i rimanenti hanno l'obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il comitato politico nazionale ha il diritto di individuare, di concerto con i membri rimanenti del coordinamento nazionale stesso, un compagno/una compagna dei giovani comunisti a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria.

14. La/Il portavoce provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria provinciale. La/Il portavoce regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria regionale.

15. La/Il portavoce nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale e della direzione nazionale del partito: qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria nazionale.
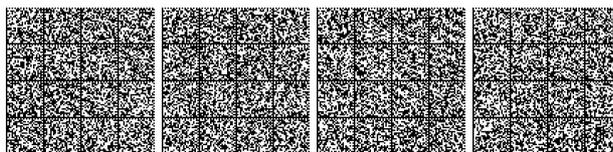
VI - Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori

Art. 26.

1. Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono periodicamente in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro.

2. La conferenza è convocata dalla direzione nazionale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, e si articola in conferenze a livello regionale e federale.

3. La conferenza nazionale elegge, al termine della sua sessione, la consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito.

4. Il comitato politico federale e quello regionale possono convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.

VII - Conferenza sulle politiche migratorie

Art. 27.

1. Il partito, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, terrà una conferenza nazionale sulle tematiche e i problemi inerenti le politiche migratorie, i diritti sociali e di cittadinanza delle/dei migranti.

2. La conferenza è convocata dalla direzione nazionale, è aperta alla partecipazione dell'associazionismo dei migranti e dell'antirazzismo e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale.

3. Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni volta ne ravvisi la necessità.

VIII - Conferenza nazionale delle donne comuniste e degli uomini comunisti

Art. 28.

1. Le donne comuniste si riuniscono periodicamente, e per scelta, in conferenza nazionale, per discutere in relazione ai movimenti femministi e contro la violenza maschile sulle donne, delle pratiche di autodeterminazione dentro e fuori il Partito, della democrazia di genere, di antisessismo, omofobia, transfobia.

2. Gli uomini comunisti promuovono incontri periodici per discutere a partire da sé del superamento del patriarcato, del sessismo e di ogni forma di violenza maschile contro le donne fino a sperimentare momenti di conferenza nazionale.

Art. 29.

I dipartimenti nazionali e/o dei comitati politici federali e/o regionali possono proporre alla direzione nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di carattere generale.

IX - Le conferenze di organizzazione e altre conferenze

Art. 30.

1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali.

2. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di svolgimento e di partecipazione.

3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito.

Art. 31.

1. Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione.

2. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali.

3. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale.

Art. 32.

1. Le/I segretarie/i di circolo si riuniscono in assemblea, a livello nazionale, almeno una volta all'anno.

2. L'assemblea delle/dei segretarie/i di circolo è convocata dalla direzione nazionale e può svolgersi con modalità articolate sul territorio.

X - I congressi

Art. 33.

1. Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.

2. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso.

3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.

4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale.

5. Il partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del percorso della rifondazione. Le delegazioni dei circoli ai congressi federali e quelle delle federazioni ai congressi nazionali e regionali devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, di donne e di uomini, salvo che la presenza di genere sul totale degli iscritti lo renda impossibile.

6. La stessa regola vale per le conferenze di partito.

7. I comitati politici eletti dai congressi devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, tra la presenza di donne e quella di uomini. Analoga regola vale per la formazione dei comitati direttivi di circolo e federazione, per la direzione nazionale e per le segreterie.

Art. 34.

Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

Art. 35.

1. Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti.

2. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, il comitato politico federale è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio federale di garanzia, che risponde entro dieci giorni.

3. Elegge il comitato direttivo, salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione.

Art. 36.

1. Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.

2. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, la direzione nazionale è tenuta a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio nazionale di garanzia, che risponde entro venti giorni.

3. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.

Art. 37.

Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili. Per le questioni relative allo svolgimento dei congressi straordinari, contro le decisioni della commissione per il congresso può proporsi ricorso di appello rispettivamente al collegio federale di garanzia per i congressi di circolo e al collegio nazionale di garanzia per i congressi regionali e di federazione.

Art. 38.

1. Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal comitato politico regionale in accordo con la direzione nazionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale, nell'eventualità il termine non risulti rispettato la direzione nazionale esercita i poteri sostitutivi, col parere favorevole del collegio nazionale di garanzia.

2. Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su richiesta approvata dai comitati politici di una o più federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti ovvero per decisione del comitato politico a maggioranza dei componenti.

3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale ed il collegio regionale di garanzia.

4. I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.

Art. 39.

1. Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i. Gli organismi eletti dal Congresso, in ogni istanza e articolazione del partito, rimangono in carica fino alla data del congresso successivo, salvo quanto altrimenti previsto dal presente statuto.

2. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni.

3. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello.

4. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia.

5. L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale.

6. Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse con voto espresso a maggioranza degli aventi diritto (comma 1 del presente articolo).

Art. 40.

1. Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori e di giovani.

2. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.

XI - Gli organismi dirigenti

Art. 41.

1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, all'assemblea di circolo, o al comitato direttivo di circolo ove eletto, al comitato politico federale, al comitato politico regionale e al comitato politico nazionale.

2. Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno.

3. Le loro riunioni sono convocate dalla/dal segretaria/o, sentito l'organo esecutivo corrispondente, o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti.

4. Il segretario deve provvedere alla convocazione, quando vi è richiesta di un terzo dei componenti, entro cinque giorni.

5. In mancanza, provvede il collegio di garanzia competente.

6. Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli superiori.

Art. 42.

1. L'assemblea di circolo o, laddove eletto, il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a livello locale.

2. L'assemblea o, ove eletto, il comitato direttivo, elegge al suo interno, a maggioranza di voti, la/il segretaria/o e il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria.

3. Il tesoriere, o il comitato direttivo, laddove eletto, propone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo previo parere del collegio federale di garanzia.

4. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti, con l'elezione, incarichi specifici.

5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

6. I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso.

7. L'assemblea degli iscritti o, laddove istituito, il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta delle assemblee di circolo alla presenza della segreteria provinciale.

Art. 43.

1. Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza.

2. Esso si riunisce almeno ogni due mesi, in caso contrario può essere convocato dalla segreteria regionale.

3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli. I segretari di circolo sono invitati permanenti.

4. Per le federazioni oltre mille iscritte e iscritti la componente territoriale non potrà essere inferiore complessivamente al 60%, ma l'intero comitato politico federale verrà eletto dai delegati al congresso.

5. Esso di norma non potrà superare il numero di cento membri, tenendo in ogni caso conto della funzionalità.

6. Le/I componenti del comitato politico federale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decadute/i dal comitato politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio federale di garanzia.

7. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso di federazione, il comitato politico federale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

8. Il comitato politico federale elegge, fra i suoi membri, la/il segretaria/o, la segreteria, il tesoriere e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo.

9. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.

10. La/Il segretaria/o e la/il presidente del comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato direttivo.

11. Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto nella segreteria.

12. Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i componenti e nominando le/i responsabili.

13. Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato politico federale.

14. Il comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito.

15. Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia la proposta per la/il capogruppo.

16. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali.

Art. 44.

1. Il comitato direttivo, laddove eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato.

2. In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuità dell'attività politica ed organizzativa del partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive.

3. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni:

scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel territorio di competenza della federazione;

piano di lavoro della federazione;

questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per il territorio della federazione;

costituzione di nuovi circoli;

costituzione di coordinamenti comunali, zonali, circoscrizionali o di municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica della federazione.

Art. 45.

1. Il comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, promuove e organizza l'attività di formazione sul piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico ed organizzativo, le attività delle federazioni.

2. Il comitato politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria, e qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del comitato politico regionale.

3. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.

4. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione.

5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale dell'attività dei gruppi.

6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni tre mesi, in caso contrario provvede la direzione nazionale.

7. Le/I componenti del comitato politico regionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico regionale medesimo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio regionale di garanzia.

8. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso regionale, il comitato politico regionale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

Art. 46.

1. Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito,

2. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.

3. Le/I componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed estero ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato.

4. È convocato dalla direzione con lettera del segretario nazionale o, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti.

5. Le/I componenti del comitato politico nazionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio nazionale di garanzia.

6. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

7. Il comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.

8. Il comitato politico nazionale elegge, nel suo seno, la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la segreteria, la direzione nazionale.

9. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo.

10. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, i presidenti dei gruppi parlamentari, e i portavoce nazionali dei/delle giovani comuniste/i.

11. Il comitato politico nazionale può eleggere al suo interno un/una presidente.

12. Il comitato politico nazionale, con decisione a semplice maggioranza, può invitare ai propri lavori, con diritto di parola e non di voto, in relazione a singoli argomenti da trattare o in modo permanente, iscritte/i individualmente al Partito della Sinistra Europea.

Art. 47.

1. La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale.

2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito.

3. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso.

4. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta di indicazione per i capigruppo al Parlamento italiano ed europeo, discute e approva, in seduta allargata alle/ai segretarie/i alle/ai tesoriere/i dei comitati regionali, il bilancio preventivo e il rendiconto del partito.

Art. 48.

1. La segreteria nazionale è organo con funzioni esecutive.

2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici da comunicare al comitato politico nazionale.

3. Alla segreteria nazionale compete, anche, di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori.

Art. 49.

1. La/Il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito.

2. La funzione di segretaria/o nazionale non può essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per non più di 10 anni consecutivi.

3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione.

Art. 50.

1. L'elezione della/del segretaria/o e quella della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto.

2. Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione a scrutinio segreto del presidente.
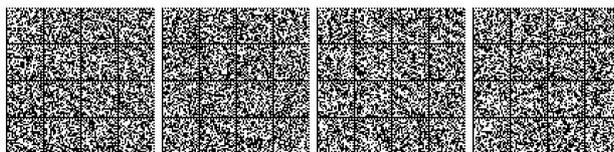
3. La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto.

4. C'è libertà di candidatura.

5. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti.

6. Nel caso in cui, in prima convocazione, non si raggiunga il numero richiesto per la validità della seduta, si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni.

7. La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto.

8. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.

Art. 51.

1. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime.

2. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto.

Art. 52.

Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi i sessi.

Art. 53.

1. La segreteria di circolo, di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del direttivo del circolo, del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale.

2. La proposta viene avanzata dal segretario di circolo, di federazione o regionale.

3. È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del direttivo di circolo, del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene più voti.

Art. 54.

1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto segreto.

2. In caso di pluralità di circoli e di federazioni nel medesimo territorio, ciascun circolo o federazione avanza una proposta sulla quale decide l'istanza superiore.

3. È da evitare la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singole/i compagne/i.

4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare ad incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito.

5. Le segreterie devono essere costituite in maggioranza da compagne/i non impegnate/i a livello istituzionale di pari livello.

6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.

Art. 55.

1. Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 56.

1. La/Il direttora/e degli organi di informazione, sentite le rispettive redazioni e le/i responsabili dei settori di lavoro, sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal segretaria/o nazionale.

2. C'è libertà di candidature alternative.

Art. 57.

1. L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito o di gruppo consiliare e di gruppo parlamentare è a tempo determinato ed è decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesorieri o dei gruppi, e deve essere comunicata agli organismi di direzione.

2. Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti.

3. Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento.

Art. 58.

1. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante.

2. Le cooptazioni non possono, comunque, risultare superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale sono proposte.

Art. 59.

Le/I presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il compito di presiedere le sedute, sovrintendere alla registrazione delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni.

XII - Gli organismi di garanzia

Art. 60.

1. Il collegio di garanzia è eletto nelle federazioni, a livello regionale e nazionale.

2. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di nove a livello nazionale.

3. È eletto con le procedure di cui al precedente art. 50.

4. Ogni collegio elegge, nel proprio seno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente.

5. Il collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, un presidente, due vicepresidenti e un segretario.

6. Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno.

7. È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:

esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli iscritti;

garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

garantire il diritto al dissenso;

adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello statuto;

formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;

esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie;

esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 64;

verificare la validità delle firme per la convocazione dei congressi straordinari;

esaminare i bilanci ed i conti consuntivi.

8. A questo fine il collegio nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente.
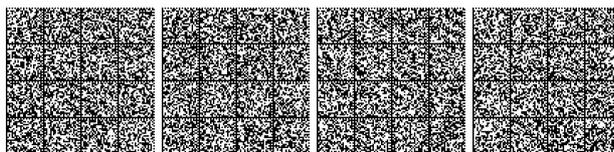
9. I collegi federali e regionali di garanzia ed il collegio nazionale esercitano, altresì, la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito.

10. Il collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell'informazione dei componenti dei collegi federali e regionali.

11. La funzione di tesoriere, a qualunque livello, è incompatibile con quella di revisore dei conti e di componente dei collegi di garanzia.

12. Le/I componenti dei collegi di garanzia partecipano alla riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto.

13. Il collegio nazionale di garanzia è istanza di appello rispetto ai collegi federali e regionali.

14. Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori.

15. Il collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle iscritte/i dei circoli della federazione, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi regionali, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e le/i consigliere/i e deputate/i regionali. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo.

16. Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali, nonché di giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi e dei quesiti referendari previsti dall'art. 11.

Art. 61.

1. Tutti gli atti e, in particolare, i provvedimenti disciplinari del collegio nazionale di garanzia sono definitive e vincolanti per le/gli iscritte/i al partito.

2. Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni e degli atti prescrittivi di fare, non fare, permettere, determina la perdita dell'iscrizione al partito.

3. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il collegio nazionale di garanzia può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, ovvero, può nominare, di volta in volta, un commissario *ad acta*.

Art. 62.

1. L'inosservanza o il rifiuto previsto dal comma 2 dell'art. 61, le formali dimissioni dal partito nonché la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle del partito, comporta la perdita dell'iscrizione al partito.

2. La perdita dell'iscrizione partito si concreta con il mero atto di accertamento dell'inadempienza e con la conseguente declaratoria.

3. La reiscrizione al partito non può avvenire prima di due anni dalla declaratoria e, in ogni caso, sulla richiesta di reiscrizione, deve pronunciarsi il CNG. Identica procedura si adotta, nel termine di un anno, nel caso di formali dimissioni dal partito.

Art. 63.

1. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei componenti dei collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato politico nazionale in seduta congiunta con il corrispondente collegio di garanzia, nel rispetto degli esiti congressuali.

2. La funzione di componente di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non è istanza d'appello per decisioni dei collegi federali.

Art. 64.

1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e, in ogni caso, è escluso per il dissenso politico, comunque espresso, nello svolgimento della vita democratica del partito, così come previsto dallo statuto.

2. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono:

il richiamo formale;

la sospensione da incarichi direttivi;

la sospensione dal partito;

l'allontanamento dal partito.

3. La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello statuto.

4. La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello statuto, ovvero, di comportamenti lesivi della immagine pubblica del partito.

5. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per periodo massimo di un anno.

6. L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito.

7. Nei casi di particolare gravità, le misure sospensive di cui al comma precedente e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia.

8. Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione.

9. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente.

10. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere motivato e adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

11. Esso è comunicato per iscritto all'interessato e all'organismo dirigente di livello corrispondente.

12. È sottoscritto dal presidente del collegio.

13. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'organismo di appello (art. 60, comma 13 dello statuto), entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

14. Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile.

15. Gli iscritti che siano stati allontanati dal partito non possono essere re-iscritti prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi l'assemblea degli iscritti o, laddove istituito, il direttivo di circolo, nel quale era precedentemente iscritto.

Art. 65.

1. Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, gli organi di direzione nazionale e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario.

2. Questo congresso deve essere indetto entro tre mesi. Per periodi superiori deve essere acquisito il parere favorevole del CNG. Debbono occuparsene gli organismi di direzione, di intesa con gli organismi di garanzia. Le discussioni su proposte di scioglimento debbono vedere l'audizione di tutte le parti interessate.

3. La gestione delle situazioni di cui al comma 2 è affidata, temporaneamente, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall'organismo che lo nomina.

Art. 66.

1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso.

2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.

3. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.

Art. 67.

1. La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità.

2. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalità.

3. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è consentita esclusivamente nel caso in cui la/ il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l'autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito.

XIII - Le cariche pubbliche ed elettive

Art. 68.

1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve rifarsi all'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini il più possibile paritari.

2. Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del candidata/o.

3. La/il candidata/o anche se non iscritto/a al Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito ed è tenuto/a a rispondere ai requisiti previsti dal presente articolo. A tale fine verrà concordato un impegno.

4. Le/gli elette/i debbono:

conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato;

versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale di cui all'art. 74.

Art. 69.

1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del partito.

2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralità delle esperienze e delle soggettività interne al partito e di quelle esterne che collaborano con esso.

3. Non può essere ricandidato, fatto salvo/a il/la segretario/a nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni equivalenti a due mandati interi: parlamentare europeo, deputata/o, senatrice/ore, consigliere/a regionale e chi ha svolto funzioni di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale. In questo ultimo caso, se le funzioni sono state svolte in città metropolitane.

4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste può stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.

Art. 70.

1. Le candidature nei consigli comunali, circoscrizionali e municipali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione.

2. Nel caso in cui insistano più circoli in un comune, le candidature sono proposte dai circoli del comune e votate dal CPF.

3. Le candidature per le elezioni provinciali e delle città metropolitane vengono adottate nei comitati politici federali. In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresì ai comitati politici federali approvare le candidature per i consigli comunali del comune capoluogo di provincia ed avanzare le candidature per i consigli regionali, limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale, che approva in via definitiva le liste regionali.

4. Non può essere ricandidato chi ha svolto due mandati interi consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti del comitato competente.

5. Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.

6. Vige il diritto di candidature alternative.

Art. 71.

1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le varie proposte.

2. Vige il diritto di candidature alternative.

3. Per le candidature al Parlamento europeo, la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.

XIV - L'amministrazione del partito

Art. 72.

1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti:

dalle quote del tesseramento;

dal finanziamento pubblico e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge;

da sottoscrizioni volontarie;

dagli introiti delle feste e delle altre iniziative politiche;

dalle erogazioni liberali previste dall'art. 11 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito in legge n. 13 del 2014.

2. Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore.

3. Il comitato politico nazionale, i comitati regionali ed i comitati politici federali stabiliscono, per ogni entrata derivante dalle iniziative del partito, le quote da ripartire fra le diverse istanze.

4. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse istanze di partito.

5. I circoli, le federazioni e i comitati regionali hanno proprie distinte e autonome amministrazioni finanziarie, patrimoniali, economiche e contabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde, inoltre, esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

6. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.

7. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, lavoro esterno di partito, di massa o di movimento.

8. Il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato centrale per il cui funzionamento è nel complesso tenuto a contribuire.

9. Viene inoltre data priorità al finanziamento delle organizzazioni decentrate del partito destinando una quota minima del 30% del finanziamento pubblico alle federazioni ed ai regionali.

Art. 73.

1. La/Il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato.

2. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi, sia attiva che passiva, in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

3. La/Il tesoriera/e ha la responsabilità di redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione; di richiedere o verificare presso l'Agenzia delle entrate l'attribuzione del codice fiscale relativo alla struttura rappresentata; di richiedere o verificare la corretta iscrizione nell'elenco dei tesorieri del partito, comunicando i propri dati e quelli della struttura rappresentata alla tesoreria nazionale.

4. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.
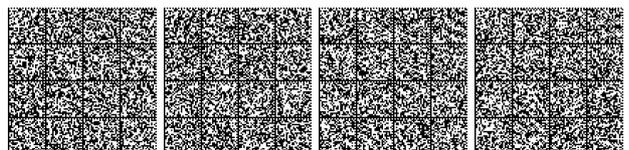
5. Il patrimonio immobiliare del partito a qualsiasi livello appartiene all'intera comunità di iscritti ed iscritte al Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della direzione nazionale.

6. La/Il tesoriera/e nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.

7. Nel caso di elezione di una/un nuova/o tesoriera/e, la/il tesoriera/e uscente è obbligata/o a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuova/o tesoriera/e mediante apposito verbale.

8. La/Il tesoriera/e è componente di diritto della segreteria, a tutti i livelli.

9. Nel corso dei lavori del congresso nazionale la/il tesoriera/e nazionale rende il conto della propria gestione.

Art. 74.

1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale.

2. I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che ne fissano l'entità in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale.

3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature.

4. I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonché dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente.

5. I regolamenti fissano le cifre massime della retribuzione.

Art. 75.

1. Ciascun livello di organizzazione del partito deve redigere ed approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto.

2. Il bilancio preventivo è predisposto e approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rendiconto si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di rendiconto approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge n. 2/1997 e successive modificazioni. Al rendiconto è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.

3. I bilanci preventivi e i rendiconti sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti.

4. Copia dei bilanci preventivi e dei rendiconti approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. I rendiconti dei comitati regionali devono essere allegati al rendiconto del partito.

5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci preventivi e dei rendiconti alla tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da parte della direzione nazionale del partito.

6. Il rendiconto nazionale è esaminato ed approvato dalla direzione riunita con le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali.

7. I bilanci preventivi e i rendiconti regionali sono esaminati ed approvati dai CPR riuniti con le/i tesoriere/i provinciali. I rendiconti federali sono esaminati ed approvati dai CPF riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo.

8. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli iscritte/i.

9. Il rendiconto nazionale è pubblicato integralmente sul sito web del partito.

10. In ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge.

11. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalità politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.

XV - La stampa ed i mezzi di comunicazione di massa
Art. 76.

1. La stampa del partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal comitato politico nazionale.

2. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.

3. Il partito riconosce a chiunque entri in relazione con sé il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità ai principi del codice della privacy — come previsto e disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche —, alle norme ad esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

XVI - I simboli del partito
Art. 77.

1. La bandiera del partito è rossa e reca, in colore oro, la stella, la falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali è legato all'asta della bandiera.

2. Il simbolo del partito è così descritto: «due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco Sinistra Europea. Il secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa ed inclinata a sinistra sormontato dalla scritta in nero Rifondazione, nella parte inferiore compare la scritta in nero Partito Comunista. Le due scritte sono separate da due settori circolari verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale».

3. Gli inni del partito sono: l'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori.

4. Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, così come gli atti ufficiali ove possibile.

Art. 78.

Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del comitato politico nazionale.

17A07178

Statuto della «Federazione dei Verdi» iscritta nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI

Titolo I
PRINCIPI

Art. 1.
Dichiarazione sui principi ispiratori

1. L'ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose.

2. Verde è chi assume la tutela dell'ecosistema come ragione della propria identità, fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche istituzionale ai principi dell'ecologia della politica, della trasparenza e della legalità.
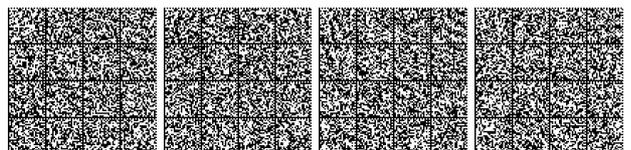
3. Verde è chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento più intenso ed esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell'umanità. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua è la radice dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossessate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed è uno dei fondamenti della subordinazione di chi è più debole, del diverso, dello straniero.

4. Verde è chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria.

5. Verde è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità, il pluralismo, la differenza — non meno che la relazione, l'unità, la solidarietà tra specie e le persone — sono la fonte della ricchezza e dell'evoluzione naturali e sociali, cioè della vita stessa.

6. Verde è chi ispira l'azione politica a questi principi e l'affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà, l'impegno ad operare a favore del rafforzamento dell'ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalità e gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica.

7. Verde è chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di libertà e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le libertà civili, politiche e religiose.

8. Verde è chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO il 15 ottobre 1978.

9. Verde è chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identità di genere all'interno della federazione come nella società, e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione.

10. Verde è chi si impegna per l'unità politica dell'Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di sussidiarietà.

Art. 2.
Adesione ai Verdi

1. L'adesione a «I Verdi» è individuale e libera.

2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

3. L'iscrizione implica la piena accettazione dello statuto e dei regolamenti.

4. L'iscritto ha diritto di partecipare all'attività dei Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere dell'iscritto è il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi.

5. Il consiglio federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

6. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

7. La federazione dei Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità ai principi del codice della privacy, come previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

Art. 3.
Forum

1. Gli iscritti possono costituire forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il consiglio federale nazionale riconosce i forum tematici nazionali fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

Art. 4.
Denominazione, simbolo e sede

1. La federazione dei Verdi, detta anche «I Verdi» ha come simbolo il sole che ride con la dicitura VERDI con la seguente descrizione «Un cerchio che racchiude un Sole che Ride giallo su fondo verde tagliato da una striscia bianca con la scritta VERDI in verde», la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.

2. Il simbolo può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.

3. La federazione dei Verdi ha la sede legale in Roma, in via Augusto Valenziani n. 5. La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'esecutivo nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'art. 23 del presente statuto.

Titolo II
ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 5.
Organizzazione territoriale

1. I Verdi si articolano in: federazioni regionali, federazioni provinciali ed eventualmente in federazioni di comune metropolitano.

2. Gli/Le iscritti/e possono organizzarsi in associazioni comunali, associazioni intercomunali, circoli locali (territoriali o tematici).

3. Le federazioni regionali, federazioni provinciali e le federazioni di comune metropolitano vengono riconosciute dalla federazione nazionale, secondo le regole decise dal consiglio federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto.

4. Il consiglio federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle associazioni comunali e delle associazioni intercomunali.

5. Le associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle associazioni comunali o intercomunali.

6. I circoli locali (territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell'ambito del movimento devono costituirsi secondo le regole decise dal consiglio federale nazionale.

Art. 6.
Federazioni regionali

1. Le federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

2. La federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla federazione nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso elettorale ottenuto e al numero di federazioni provinciali riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

3. La federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realtà della regione.
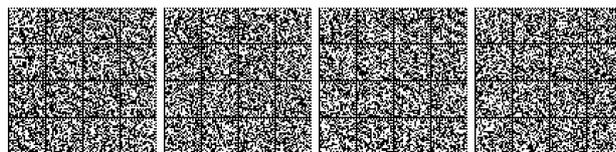
4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali e le associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal consiglio federale nazionale.

Art. 7.
Federazioni provinciali

1. Le federazioni provinciali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le federazioni provinciali sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

2. La federazione provinciale è riconosciuta dalla federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

Art. 8.
Federazioni di comune metropolitano

1. Le eventuali federazioni di comune metropolitano sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale.

2. La federazione di comune metropolitano è riconosciuta dalla federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

3. La federazione nazionale definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.

Art. 9.
Organi delle federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano

1. Sono organi delle federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano:

l'assemblea;

due portavoce di genere diverso;

il/la tesoriere;

l'esecutivo;

il consiglio federale (obbligatorio per le federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali).

2. Le assemblee provinciali e comunali sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico programmatiche e, nel caso superino i 500 iscritti, per l'elezione degli organi: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e è definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.

3. Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal consiglio federale nazionale. Il consiglio federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art. 10.
Organi della federazione nazionale

Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:

l'assemblea;

due portavoce di genere diverso;

l'esecutivo;

il consiglio federale nazionale.

Art. 11.
Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è di norma convocata per delegati: in tal caso i delegati sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto. L'assemblea nazionale è convocata per iscritti nel caso in cui il numero totale degli iscritti risulti uguale o inferiore a 1000.

2. L'assemblea nazionale si riunisce almeno ogni due anni se richiesto dal consiglio federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica.

3. L'assemblea nazionale elegge i due portavoce, l'esecutivo e la metà dei consiglieri federali nazionali.

4. La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della federazione e deve essere collegata a due candidati, di genere diverso, alla carica di portavoce, nel caso di loro elezione.

5. Quando l'assemblea nazionale è convocata per delegati è composta da un massimo di 1000 delegati eletti dalle assemblee provinciali.

6. L'assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dall'esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del consiglio federale nazionale o da almeno i 2/3 delle federazioni regionali riconosciute.

7. L'assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

8. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Art. 12.
I due portavoce

1. I due portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni dell'esecutivo e del consiglio federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la portavoce più anziano/a di età conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente.

2. I due portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

3. I due portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale.

4. Le candidature a portavoce devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 consiglieri federali nazionali. La federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Ogni iscritto può firmare soltanto una coppia di candidature di genere diverso.

5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il consiglio federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due coppie di candidati/e alla carica di portavoce.

6. I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. È proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo *quorum*, le due coppie di candidati più votati andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione.

7. Ai due portavoce può essere tolta la fiducia dai 2/3 del consiglio federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dall'esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione dei nuovi organismi. Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di sessanta giorni dal giorno in cui i due portavoce hanno cessato dalla carica.

8. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per più di due mandati.

Art. 13.
Esecutivo

1. L'esecutivo è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della federazione nazionale. L'esecutivo è altresì l'organo responsabile della gestione economico finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al tesoriere.

2. È titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal consiglio federale nazionale. Può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo è un diritto delle associazioni e delle federazioni, nel proprio ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari.

3. Le persone componenti dell'esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa.
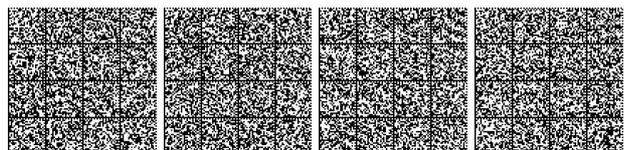
4. L'esecutivo è composto dai due portavoce e da 12 componenti eletti dall'assemblea nazionale.

5. È convocato e presieduto dai due portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le presidenti dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed un /a rappresentante dei Verdi al governo.

6. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due portavoce.

Art. 14.
Consiglio federale nazionale

1. Il consiglio federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.

2. È composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale dalle realtà federate riconosciute (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e l'altra metà dall'assemblea nazionale.

3. Il consiglio federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato e presieduto dai due portavoce. Fanno parte del consiglio federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari.

4. I due portavoce e l'esecutivo ne fanno parte di diritto.

5. Il consiglio federale nazionale nomina su proposta dell'esecutivo un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie.

6. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

7. Il consiglio federale approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che vengono predisposti annualmente dal tesoriere.

8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle federazioni provinciali, delle federazioni di comune metropolitano e delle realtà locali costituite in associazioni comunali o intercomunali, nonché dei circoli locali (territoriali o tematici).

9. Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.

11. Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte.

12. Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei forum nazionali tematici.

13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

Art. 15.
Tesoriere

1. Il/La tesoriere/a è nominato/a dai due portavoce che lo/la individuano tra i componenti dell'esecutivo. Il/La tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui può delegare l'esercizio.

2. Il tesoriere svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal consiglio federale nazionale.

3. Il tesoriere assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

4. Il tesoriere può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall'esecutivo anche i poteri straordinari di amministrazione. Il tesoriere può inoltre accendere mutui, contrarre fideiussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata dell'esecutivo nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome della federazione dei Verdi.

5. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la federazione dei Verdi.

Art. 16.
Disposizioni comuni

1. L'elezione degli organi delle federazioni regionali, provinciali e comunali avviene a suffragio universale degli iscritti. Nel caso in cui la federazione regionale superi i 500 iscritti, l'elezione degli organi può avvenire attraverso i delegati.

2. Gli eletti nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) ed i componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente di più ampia composizione.

3. Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realtà locali è fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni.

4. Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

5. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

6. Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il consiglio federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

7. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

8. Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

9. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli/delle iscritti/e ne faccia richiesta.

10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento europeo, sono sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente, coerentemente con i principi statutari e sulla base di un apposito regolamento del consiglio federale nazionale che dovrà valorizzare il principio federalista nella definizione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma, ed esplicitare i criteri e i limiti, a partire dal limite massimo di due mandati consecutivi e dal divieto di cumulo delle cariche. Il regolamento indicherà anche gli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere.

11. Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

12. La federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

13. L'esecutivo nazionale può intervenire nei confronti delle federazioni regionali, provinciali e comunali, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione/revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo anche ai sensi dell'apposito regolamento approvato dal consiglio federale nazionale.
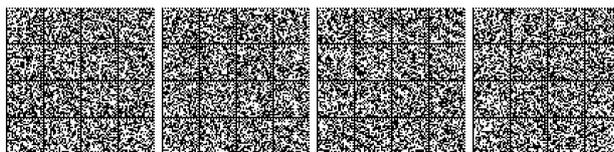
Titolo III
FINANZIAMENTO

Art. 17.
Finanziamento della federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote

1. Ogni organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

2. Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento dal consiglio federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle federazioni regionali e provinciali riconosciute. L'esecutivo stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle federazioni regionali non riconosciute.

3. Le organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all'esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della federazione nazionale.

Art. 17-*bis*.
Patrimonio, utili di gestione

1. In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

2. La federazione dei Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della associazione, salvo diverse disposizione di legge.

3. In caso di scioglimento della federazione dei Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sarà devoluto alla federazione dei Verdi e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri enti o associazioni con finalità analoghe.

Art. 18.
Sostenitori

1. È prevista la figura del sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.

2. I rapporti con i sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

3. Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art. 19.
Collegio dei revisori

1. I tre revisori contabili sono nominati dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma su richiesta del tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni.

2. Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.

Titolo IV
DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI E NORME DI GARANZIA

Art. 20.
Doveri degli iscritti e norme di garanzia

1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, può essere sottoposto, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.

Ciascun iscritto/a può presentare ricorso al giurì nazionale avverso le sanzioni ricevute.

2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:

a) richiamo;

b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto;

c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi;

d) espulsione.

3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

a) propaganda e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale I Verdi hanno aderito;

b) condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

c) grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Art. 21.
Procedimento disciplinare

Il consiglio federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare, si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione e sono stabilite le modalità per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse.

Art. 22.
Clausola compromissoria. Giurì

1. La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al giurì nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal consiglio federale nazionale a maggioranza dei votanti.

2. Il giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

3. È eletto su proposta dell'esecutivo nazionale contenente l'indicazione del suo presidente, dal consiglio federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del giurì a maggioranza dei votanti.

4. Il giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

5. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo consiglio federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni del 50% più uno dei membri si dovrà provvedere a nuova elezione.

6. Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.

Art. 23.
Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal consiglio federale nazionale, da 10 federazioni provinciali riconosciute, da 3 federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalità fissate dal consiglio federale nazionale o per *referendum* tra tutti gli iscritti o per assemblea per delegati.
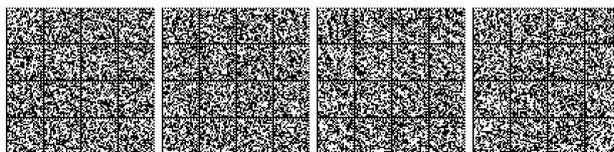
2. L'assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.

3. L'esecutivo nazionale è autorizzato ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

Norma transitoria

1. L'organo statutario denominato «I due portavoce» è transitoriamente sospeso e i poteri attribuiti ad esso dallo statuto all'art. 12 sono trasferiti all'esecutivo nazionale il quale lo sostituisce in tutte le sue funzioni previste in tutti gli articoli in cui è citato. Pertanto l'assemblea nazionale del 14 e 15 novembre 2015 non procede alla sua elezione.

Rimane l'obbligo per le federazioni regionali e locali di eleggere due portavoce con parità di genere.

2. È prevista la carica di portavoce che ha il compito di rappresentare e promuovere all'esterno il messaggio ecologista e verde. Il/La portavoce è eletto/a dall'assemblea nazionale ed è invitato/a permanente alle riunioni dell'esecutivo nazionale e del consiglio federale nazionale.

3. L'esecutivo nazionale è composto da 16 membri eletti dall'assemblea nazionale con parità di genere.

L'utilizzo e la cessione del simbolo, la titolarità di responsabilità specifiche e organizzative, la potestà di convocare e presiedere l'organo stesso, sono attribuite dall'esecutivo a persone scelte al proprio interno, con rispetto della parità di genere.

Nelle riunioni dell'esecutivo nazionale sono computate valide ai fini del raggiungimento del numero legale le presenze dei membri dell'esecutivo che utilizzano un collegamento audio e video via web e sono altresì considerati validi i voti espressi in questa modalità.

4. I rappresentanti Verdi presso il Parlamento italiano, uno per Camera e Senato, sono invitati permanenti dell'esecutivo nazionale, dando priorità al genere femminile.

5. La presente norma transitoria ha valore fino alla successiva assemblea nazionale, che si dovrà svolgere entro tre anni dalla sua approvazione.

SIMBOLO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI

«Un cerchio che racchiude un Sole che Ride giallo su fondo verde tagliato
da una striscia bianca con la scritta VERDI in verde»

17A07179
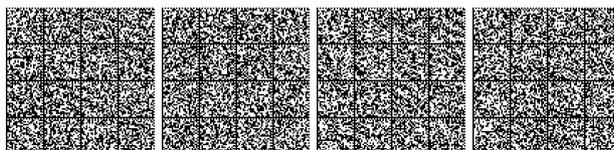
Statuto del partito politico «Alternativa Popolare» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DEL PARTITO «ALTERNATIVA POPOLARE»

Art. 1.
Alternativa popolare

1. La denominazione del partito è «Alternativa Popolare».

2. Il partito utilizza come simbolo il logo: un cerchio dal colore azzurro su fondo blu. Nella parte superiore un cuore con il bordo giallo. Al centro su due righe la scritta in stampatello di colore bianco che attraversa il cuore, «Alternativa» sotto tale scritta sempre in stampatello di colore bianco con carattere leggermente più grande la parola «Popolare» [allegato in forma grafica].

3. Alternativa Popolare è un partito politico libero e democratico si ispira ai valori del popolarismo europeo e aderisce al Partito Popolare Europeo, del quale fa proprio il manifesto dei principi.

4. Il partito assicura la piena partecipazione politica degli iscritti alle decisioni dei suoi organi. Il partito promuove, altresì, la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica. Il partito riconosce il valore politico dell'istituto delle primarie.

5. Il partito rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno. Il partito assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta dei soggetti iscritti e dei circoli, anche attraverso i nuovi sistemi di informazione digitale. Il partito rende disponibili tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il rendiconto.

6. Il partito è stato costituito con la denominazione sociale di Nuovo Centrodestra ed ha assunto la nuova denominazione sociale in forza di delibera dell'assemblea nazionale di data 18 marzo 2017.

Art. 2.
Iscritti

1. Possono iscriversi al partito tutte le donne e gli uomini, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, aderendo così al presente statuto ed ai regolamenti approvati.

2. Tutti gli iscritti hanno diritto a:

partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del partito;

esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organi;

conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

partecipare all'attività e all'iniziativa politica del partito e dei suoi circoli;

ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.

3. Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;

contribuire al sostegno economico del partito, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dalla direzione nazionale;

rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati;

favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini al partito.

4. L'iscrizione è annuale, la validità corrisponde all'anno solare. L'iscrizione ad un circolo comporta l'automatica iscrizione al partito. È comunque consentita l'iscrizione individuale diretta. I diritti di elettorato passivo per la partecipazione alle attività interne del partito spettano esclusivamente agli iscritti ad un circolo.

5. Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico del partito, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e succewssive modificazioni ed integrazioni, e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.
Organi del partito

1. Sono organi del partito:

a) il congresso nazionale;

b) l'assemblea nazionale;

c) il presidente nazionale;

d) la direzione nazionale;

e) il coordinatore nazionale;

f) il tesoriere;

g) il collegio dei revisori legali;

h) il collegio dei probiviri.

Art. 4.
Congresso nazionale

1. Il congresso nazionale, successivamente all'adunanza fondativa, è convocato in via ordinaria ogni 3 (tre) anni dal presidente nazionale su deliberazione dell'assemblea nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Esso può essere, altresì, convocato in via straordinaria dal presidente su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti l'assemblea nazionale in carica.

2. Il congresso nazionale è il massimo organo del partito ed è costituito da delegati individuati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea nazionale.

3. Il congresso nazionale, a maggioranza dei votanti:

a) definisce la linea politica del partito;

b) approva lo statuto;

c) elegge i componenti dell'assemblea nazionale;

d) elegge il presidente nazionale del partito.

Art. 5.
Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è composta da 400 (quattrocento) persone elette dal congresso su base regionale. Inoltre, fanno parte di diritto dell'assemblea nazionale, con diritto di voto, il presidente nazionale, il coordinatore nazionale, il tesoriere, i Parlamentari nazionali ed europei, i presidenti e gli assessori regionali, i sindaci dei comuni superiori a 15.000 (quindicimila) abitanti, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali delle città di Roma, Milano e Napoli, i capigruppo dei gruppi consiliari del partito regolarmente costituiti nei comuni con una popolazione superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti, i dirigenti nazionali del movimento giovanile del partito.

2. Il regolamento per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale prevederà che ciascuna assemblea regionale elegga un numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero di circoli costituiti in ciascuna regione, il numero di cittadini residenti nella medesima ed il numero degli amministratori di enti locali iscritti al partito. Detto regolamento assicurerà la presenza nell'assemblea nazionale delle minoranze interne al partito. Il presidente, nel corso del proprio mandato, può nominare membri aggiuntivi dell'assemblea nazionale, fino ad un numero pari al 10% (dieci per cento) dei membri elettivi dell'assemblea nazionale medesima.

3. L'assemblea nazionale ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del partito, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei coordinamenti regionali, provinciali di Trento e Bolzano, di organizzazione e funzionamento degli alti organi del partito. Il regolamento di funzionamento dell'assemblea nazionale è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
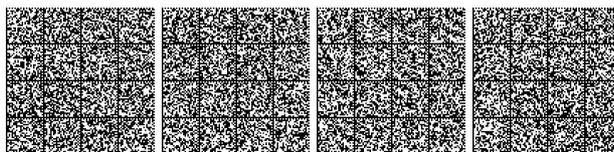
4. L’assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dalla direzione nazionale.

5. L’assemblea è convocata ordinariamente dal presidente almeno una volta l’anno e deve essere convocata, in via straordinaria, dal presidente se lo richiede in forma scritta almeno un quarto dei suoi componenti.

6. L’assemblea nazionale può, su mozione motivata approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sfiduciare il presidente. In tal caso, l’assemblea nazionale designa un nuovo presidente che resta in carica fino alla data di celebrazione del congresso nazionale che provvede alla sua nomina.

Art. 6.
Il presidente nazionale

1. Il presidente nazionale:

è il legale rappresentante del partito, anche ai fini della firma delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali;

è l’organo di indirizzo politico;

convoca e presiede l’assemblea nazionale;

convoca e presiede la direzione nazionale;

esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto.

2. Il presidente nazionale dura in carica 3 (tre) anni. Se il presidente cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, la direzione nazionale designa un nuovo presidente che rimane in carica fino allo svolgimento di una successiva assemblea nazionale, da tenersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla cessazione del mandato, al fine della nomina di un nuovo presidente che rimane in carica per il periodo residuo del mandato triennale.

3. Il presidente nazionale designa il coordinatore nazionale, la cui nomina viene approvata alla prima riunione utile dell’assemblea nazionale. Nelle more di tale riunione il coordinatore nazionale esercita i poteri e le prerogative appresso indicate. Il presidente può delegare proprie funzioni al coordinatore nazionale.

Art. 7.
La direzione nazionale

1. La direzione nazionale è l’organo di attuazione degli indirizzi dell’assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico, essa approva il codice etico su proposta congiunta del presidente e del coordinatore nazionale. La direzione nazionale, con proprio regolamento approvato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze ed interrogazioni al coordinatore nazionale.

2. La direzione nazionale è composta da sessanta membri eletti dall’assemblea nazionale subito dopo l’elezione del presidente nazionale.

3. Per l’elezione dei membri della direzione nazionale, ciascun componente dell’assemblea nazionale può esprimere il proprio voto in favore di un numero di candidati pari al sessanta per cento dei componenti da eleggere.

4. Sono, inoltre, membri di diritto della direzione nazionale: il presidente nazionale; il coordinatore; il tesoriere; i membri del Governo; i presidenti dei gruppi parlamentari del partito italiani ed europei; i coordinatori regionali; i coordinatori delle grandi città di Roma, Milano e Napoli; i responsabili organizzativi del partito, eventualmente nominati, fino ad un numero massimo di cinque. La direzione nazionale può dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attività.

5. La direzione nazionale è presieduta dal presidente, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, deve essere convocata dal presidente se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. La direzione nazionale, con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge, approva il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo presentati dal tesoriere.

Art. 8.
Il coordinatore nazionale

1. Il presidente designa il coordinatore nazionale che viene nominato dall’assemblea nazionale alla prima riunione utile.

2. Il coordinatore nazionale designato dal presidente dà attuazione all’indirizzo politico.

3. Il coordinatore nazionale d’intesa con il presidente può nominare responsabili organizzativi e di area territoriale.

4. Il coordinatore nazionale dura in carica per tre anni. Se il coordinatore cessa la carica prima del termine del suo mandato, il presidente designa un nuovo coordinatore nazionale fino allo svolgimento della prima assemblea nazionale utile che lo nomina.

Art. 9.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. In base alla legislazione vigente, le entrate del partito sono le seguenti:

(i) quote associative;

(ii) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;

(iii) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

(iv) entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi;

(v) entrate rivenienti da raccolte telefoniche di fondi per campagne di promozione della partecipazione alla vita politica;

(vi) donazioni diverse dai contributi e lasciti *mortis causa*;

(vii) ogni altra entrata prevista dalla legge.

2. Il patrimonio del partito è costituito, oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, per atti tra vivi o *mortis causa*. Il patrimonio può essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicità, solo per soddisfare le finalità statutarie del partito e per garantire la continuità e la normalità di funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

3. La direzione nazionale determina, con apposito regolamento, l’importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali — nonché alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell’accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali — sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

Art. 10.
Tesoriere

1. Il tesoriere è il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito. È eletto dalla direzione nazionale su designazione del presidente che lo sceglie tra gli iscritti al partito in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell’incarico, preferibilmente tra persone che abbiano maturato un’esperienza di almeno tre anni attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti non profit, enti pubblici o imprese anche individuali ovvero di attività professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero di cariche elettive in materie di economia, finanza e bilancio.

2. Il tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L’incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il presidente designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione della direzione nazionale per l’elezione del nuovo tesoriere.

4. Il tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni della direzione nazionale e dell’assemblea nazionale, salvo l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
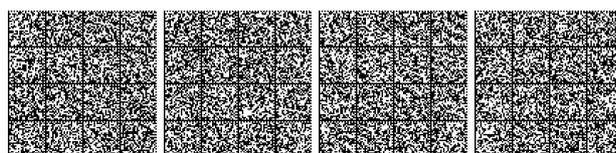
5. Il tesoriere ha la responsabilità, sotto le direttive e la supervisione strategica della direzione nazionale, della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui è attribuita la legale rappresentanza del partito negli atti e in giudizio.

6. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento a medio e lungo termine pari al 60% (sessanta per cento) del totale delle attività dello stato patrimoniale. In particolare, il tesoriere:

a) è legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza;

b) svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonché contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;

c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale;

e) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

f) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidità finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese;

g) può effettuare investimenti in titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano o da altri Stati membri dell'Unione europea;

h) attua, per quanto di competenza, i regolamenti emanati dalla direzione nazionale ed implementa le linee guida e le procedure operative dalla stessa approvate su sua proposta; persegue gli obiettivi programmatici prefissati dalla direzione nazionale, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi;

i) dirige, coordina e controlla le attività e le operazioni gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dalla direzione nazionale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione informandosi ai principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni, di inerenza e congruità delle spese e di integrità dei profili reputazionali delle controparti, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto;

j) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla direzione nazionale con apposito regolamento;

k) gestisce, secondo le istruzioni della direzione nazionale, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni.

7. È vietato al tesoriere investire le disponibilità liquide derivanti da contributi privati o pubblici in strumenti finanziari diversi dai titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione europea. È, altresì, vietato al tesoriere prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche o di familiari di persone fisiche che nel partito siano state elette al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o ai consigli provinciali di Trento e Bolzano o alla carica di presidente della Provincia di Trento e Bolzano o alla carica di sindaco. Il medesimo divieto si intende esteso agli immobili di società possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o da loro familiari.

8. Il tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione della direzione nazionale da richiedersi presentando apposita relazione giustificativa:

(i) concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dalla direzione nazionale in proporzione al valore del totale delle attività dello stato patrimoniale;

(ii) concludere operazioni di acquisto e alienazione di beni immobili;

(iii) rilasciare garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali periferici del partito;

(iv) promuovere liti attive e resistere in liti passive, rinunciare a diritti, sottoscrivere transazioni;

(v) concludere altre operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale.

9. A norma dell'art. 6-*bis* della legge n. 157/1999, il tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del partito solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il partito secondo le norme del mandato. È tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il tesoriere non risponde per atti o fatti — inclusi i bilanci, i rendiconti, la contabilità, le attività di gestione e le obbligazioni — imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del partito, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria.

10. Ha facoltà di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o più vice tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, dandone comunicazione alla direzione nazionale, al collegio dei revisori e al responsabile della funzione di controllo interno. È personalmente responsabile dell'operato dei vice tesorieri.

11. Al fine di assicurare prassi contabili uniformi, a garanzia della trasparenza informativa del partito, ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, è tenuto a conformarsi alle direttive del tesoriere in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al tesoriere affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza è passibile di commissariamenti e deferimenti disciplinari.

Art. 11.
Rendiconto di esercizio, bilancio preventivo, consolidamento dei bilanci e informativa semestrale

1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il tesoriere, nei 4 (quattro) mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale, composto secondo la normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici. Il rendiconto di esercizio è il bilancio consuntivo del partito.

2. Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del partito sono allegati i bilanci consuntivi delle sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonché i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del partito. Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti, deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui il partito abbia concorso con proprie deliberazioni. Il tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un professionista o di una società di servizi professionali.
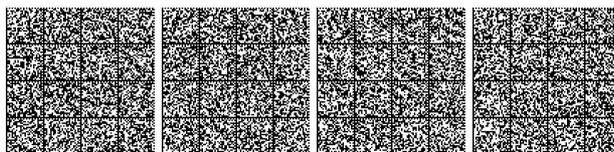
3. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è l'organo competente a ricevere le comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

4. Il tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale. Il tesoriere inoltre:

a) sovrintende e coordina l'attività contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie;

b) in corso di esercizio fornisce tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal presidente nazionale, dalla direzione nazionale e dal coordinatore nazionale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza;

c) trasmette alla direzione nazionale ed al coordinatore nazionale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attività compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati dalla direzione nazionale e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione; rende l'informativa accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.

Art. 12.
Collegio dei revisori legali

1. Il collegio dei revisori legali è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È composto da numero 3 (tre) membri effettivi e da numero 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dalla direzione nazionale su designazione del presidente. Il collegio nomina al suo interno un presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea nazionale e della direzione nazionale. Dura in carica per 3 (tre) esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

2. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, si avvale della collaborazione del responsabile della funzione di controllo interno, che opera sulla base di un programma annuale di controllo approvato dallo stesso collegio dei revisori entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

3. I poteri e le responsabilità, le riunioni e le deliberazioni del collegio dei revisori sono regolati dalle disposizioni del Codice civile sul collegio sindacale delle società per azioni in quanto compatibili. La relazione del collegio dei revisori sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, è trasmessa alla direzione nazionale dal tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.

Art. 13.
Società di revisione

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del partito è affidato ad apposita società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2010.

2. Il controllo verrà affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

3. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresì, che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

4. La società di revisione viene nominata dalla direzione nazionale su designazione del presidente.

Art. 14.
Responsabile della funzione di controllo interno

1. Il responsabile della funzione di controllo interno è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È nominato dalla direzione nazionale, sulla base di una lista di due candidati, un uomo e una donna, proposta dal collegio dei revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

2. È scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra avvocati, professori universitari, magistrati a riposo, ufficiali a riposo della Guardia di finanza o dirigenti a riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno comunque denominate nel settore pubblico o privato.

3. Il responsabile della funzione di controllo interno verifica, in attuazione di un programma annuale di controllo da lui predisposto ed approvato dal collegio dei revisori, l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal tesoriere al fine di assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto; riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale osservando l'apposita procedura approvata dalla direzione nazionale; esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su richiesta del presidente nazionale, della direzione nazionale, del coordinatore nazionale, del collegio dei revisori o del tesoriere, nel rispetto del termine concordato con il richiedente; verifica, di iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorità amministrativa di garanzia; può promuovere con ricorsi scritti procedimenti disciplinari davanti al collegio dei probiviri sulla base delle evidenze emerse dalle verifiche eseguite; redige il rapporto annuale della funzione di controllo interno, nel quale può formulare rilievi e raccomandazioni; redige altresì il rapporto annuale delle segnalazioni, che costituisce un allegato del rapporto annuale della funzione di controllo interno.

4. Il rapporto annuale della funzione di controllo interno è comunicato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al presidente nazionale, alla direzione nazionale, al coordinatore nazionale, al tesoriere, al collegio dei revisori e alla società di revisione.

5. I poteri e le procedure di verifica, nonché la dotazione di risorse, della funzione di controllo interno sono disciplinati da apposito regolamento emesso dal responsabile della funzione di controllo interno ed approvato dalla direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del collegio dei revisori. Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicità, a servizi professionali «forensic» di natura contabile ed economico-finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione.

6. Il responsabile della funzione di controllo interno è revocato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del collegio dei revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilità.

7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed il rispetto del principio di economicità, la funzione di controllo interno può anche essere esternalizzata ad una primaria società di servizi professionali, che non versi in situazione di conflitto di interessi.

Art. 15.
Sistema di controlli interni

1. Al fine di assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto e prevenire o minimizzare per quanto possibile i connessi rischi reputazionali, legali e finanziari, è previsto un sistema di controlli interni.

2. Esso è strutturato su tre livelli di controlli, cui corrispondono le seguenti competenze:

controlli di terzo livello o di vertice, di competenza della direzione nazionale, che fissa e aggiorna le linee guida dei controlli interni, richiede la loro implementazione operativa al tesoriere, esercita la supervisione strategica sulla idoneità e sulla effettività del sistema di controlli interni valutato nel suo complesso, riceve ed esamina il rapporto annuale del responsabile della funzione di controllo interno, richiede al tesoriere la adozione delle necessarie misure correttive entro un congruo termine qualora tale rapporto formuli rilievi e raccomandazioni;

controlli di secondo livello o di revisione interna, di competenza di organi titolari esclusivamente di funzioni di controllo, e cioè del collegio dei revisori e del responsabile della funzione di controllo interno; quest'ultimo, sotto la vigilanza del collegio dei revisori e sulla base di programmi annuali di controllo da lui predisposti e approvati dal collegio dei revisori, verifica l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal tesoriere e l'attuazione delle misure correttive richieste dalla direzione nazionale; l'esito delle verifiche eseguite viene comunicato alla direzione nazionale mediante il rapporto annuale del responsabile della funzione di controllo interno; i programmi annuali di controllo sono informati a principi di essenzialità e proporzionalità e identificano le aree prioritarie delle verifiche da eseguire in base ad un approccio basato sul rischio;

controlli di primo livello o di linea, di competenza del tesoriere, che provvede, sulla base delle linee guida fissate dalla direzione nazionale, alla implementazione operativa del sistema di controlli interni, adottando ed efficacemente attuando ed aggiornando tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto; si relaziona con il collegio dei revisori e con il responsabile della funzione di controllo interno nel rispetto del principio di collaborazione attiva, segnalando le criticità a sua conoscenza e le misure correttive disposte, già attuate o in corso di attuazione; provvede alla tempestiva ed effettiva attuazione delle misure correttive richieste dalla direzione nazionale, dandone comunicazione alla stessa, al collegio dei revisori e al responsabile della funzione di controllo interno.

3. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto del principio di economicità ed al fine di rendere effettivo il sistema di controlli interni, il tesoriere deve costituire, ed integrare in caso di insufficienza, un apposito fondo di bilancio per la copertura dei prevedibili oneri finanziari dei controlli di secondo e di primo livello.

Art. 16.
Circoli

1. Gli iscritti al partito possono costituire circoli su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformità al regolamento approvato dalla direzione nazionale. I circoli costituiscono la struttura di base del partito.

2. I circoli sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente il partito né rappresentarlo nei confronti dei terzi. I circoli partecipano alle attività dei coordinamenti territoriali con le forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dalla direzione nazionale.

3. La costituzione di un nuovo circolo può essere promossa da un numero minimo di 10 (dieci) aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticità dell'organizzazione, l'osservanza dei valori predicati dal partito, l'affiliazione al partito e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite.

4. Ogni circolo deve ottenere l'affiliazione al partito in conformità al regolamento approvato dalla direzione nazionale. Il coordinatore nazionale può rifiutare o revocare l'affiliazione.

Art. 17.
Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini

1. I circoli legati ad uno specifico territorio, e comunque gli iscritti residenti nel medesimo territorio, danno vita ai coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del partito. I coordinamenti predetti hanno un proprio statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello statuto del partito, disciplina l'attività politica ed operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Gli statuti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini disciplinano, altresì, le modalità di elezione del coordinatore e degli altri organi di vertice, la durata in carica dei componenti delle rispettive commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l'autonomia. Con apposita delibera della direzione nazionale vengono definiti i principi generali cui debbono attenersi i rispettivi coordinamenti nella redazione degli statuti regionali, provinciali e cittadini.

3. Gli statuti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini sono approvati e modificati dalla relativa assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti. Essi entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro formale comunicazione al coordinatore nazionale, salvo che quest'ultimo non rinvii lo statuto con le relative osservazioni ed i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini adottino le modifiche richieste nei successivi 30 (trenta) giorni. Laddove il coordinamento interessato rigetti le osservazioni impartite potrà ricorrere alla direzione nazionale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.

4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle assemblee regionali o locali con la procedura prevista per la revisione dei propri statuti. Tali richieste sono esaminate dal coordinatore nazionale e dallo stesso approvate d'intesa con il presidente.

Art. 18.
Autonomia degli organi dei coordinamenti

1. Ai competenti organi dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.

2. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il partito in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il coordinatore nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il coordinatore regionale o il coordinatore provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

3. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e cittadini soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito come, tra l'altro, definiti nel manifesto. In tali casi la direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione.

Art. 19.
Candidature

1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i presidenti delle regioni e per i sindaci delle città metropolitane sono approvate dalla direzione nazionale sulla base delle proposte formulate dai coordinamenti regionali.

2. Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali e ratificate dalla direzione nazionale.

3. Le candidature vengono sottoposte agli organi del partito preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale.

Art. 20.
Incompatibilità

1. La disciplina delle incompatibilità è rimessa ad un regolamento proposto dalla direzione nazionale ed approvato dall'assemblea nazionale.

Art. 21.
Pari opportunità

1. Il partito promuove azioni volte a favorire pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del partito ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello.

2. La direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

Art. 22.
Giurisdizione esclusiva

1. Gli elettori e gli iscritti al partito e i rappresentanti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché gli esponenti degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nel e/o vantaggio del partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 23.
Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è l'organo di garanzia. Esso è composto da numero 5 (cinque) membri nominati dal congresso.

2. Il collegio dei probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonché del codice etico. Il collegio dei probiviri può adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al collegio dei probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del collegio e ciascun iscritto può prenderne visione.

3. Con regolamento approvato dalla direzione nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente statuto e del codice etico, le modalità per garantire e regolare il procedimento nonché i requisiti e le incompatibilità dei membri del collegio. È riconosciuto potere di iniziativa disciplinare al responsabile della funzione di controllo interno per i fatti accertati nell'esercizio delle sue funzioni.

4. I componenti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

5. Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente ed un segretario ed è competente a giudicare, sulle seguenti materie:

(I) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al partito;

(II) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del partito previste dal presente statuto, dal codice etico e dai regolamenti emanati;

(III) osservanza delle regole dettate dal presente statuto sulla costituzione e regolamentazione dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del partito e sulle controversie insorte tra gli organi dei coordinamenti predetti e gli organi nazionali;

(IV) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello *status* di elettore o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;

(V) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei circoli e dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini;

(VI) ogni altra materia in conformità alle previsioni del regolamento di cui al comma 3.

6. In sede di nomina, i componenti del collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo o coordinamento regionale, provinciale e cittadino del partito.

7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel partito.

Art. 24.
Decisioni del collegio dei probiviri. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente

1. Il collegio dei probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 3 (tre) membri entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Il provvedimento assunto dal collegio dei probiviri è definitivo.

3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del collegio dei probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

Art. 25.
Misure disciplinari

1. Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono:

(i) l'ammonizione;

(ii) la sospensione;

(iii) l'espulsione;

(iv) la revoca dell'affiliazione di un circolo;

(v) l'interdizione dal compiere attività che coinvolgano direttamente od indirettamente il partito.

2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entità.

3. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina.

4. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 26.
Commissariamento delle strutture territoriali periferiche

1. La direzione nazionale e/o il collegio dei probiviri, su proposta del coordinatore nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nominando a tal fine un commissario. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto alla direzione nazionale e al collegio dei probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.

Art. 27.
Movimento giovanile

1. All'interno del partito può essere costituito un movimento giovanile unico ed unitario.

2. Possono partecipare all'attività del movimento giovanile gli iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo statuto della Gioventù del Partito Popolare Europeo (YEPP).
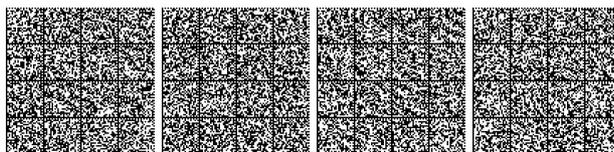
3. Il movimento giovanile persegue i medesimi scopi del partito, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

4. Il regolamento del movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti dal coordinatore nazionale all'approvazione della direzione nazionale.

Art. 28.
Potere regolamentare

1. La direzione nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente statuto.

Art. 29.
Modifiche ed attuazione dello statuto

1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'assemblea nazionale.

2. Qualora si renda necessario approvare una modifica allo statuto tra un'assemblea nazionale e la successiva, il presidente nazionale può formulare una proposta che è esaminata dalla direzione nazionale che la approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Il coordinatore nazionale d'intesa con il presidente nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i provvedimenti opportuni.

Art. 30.
Sede legale, durata

1. Il partito ha sede legale in Roma (RM) in via del Governo Vecchio n. 3. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal presidente nazionale d'intesa con il coordinatore nazionale e comunicate alla direzione nazionale.

2. La durata del partito è illimitata.

Art. 31.
Norme finali e di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

17A07180
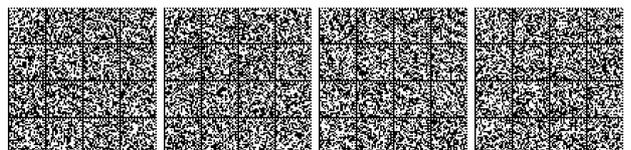
Statuto dell'associazione - Movimento politico «Scelta Civica» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO POLITICO SCELTA CIVICA

Art. 1.
Costituzione

1.1. È costituito in ambito nazionale, sotto forma di associazione, il movimento politico denominato «Scelta Civica», di seguito indicato come «SC» o «Associazione».

1.2. SC è un'associazione nazionale costituita ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice civile. Opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3. L'associazione ha la propria sede nazionale in Roma, in via Emilia n. 81; opera prevalentemente sul territorio nazionale; può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale ed ha una durata indeterminata.

1.4. Il simbolo di SC allegato al presente statuto è rappresentato da un cerchio con fondo bianco e bordo blu. Nella parte superiore del cerchio c'è un nastro tricolore che parte dal basso a sinistra e si protende in altro verso destra, con un effetto di prospettiva in avvicinamento. A sinistra del segno grafico, su due righe, c'è la scritta Scelta Civica, in grigio, in stampatello maiuscolo. La rappresentazione grafica è la seguente:

Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente statuto e in ogni caso secondo le modalità e per finalità approvate dal comitato di presidenza. Il comitato di presidenza di SC può autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche SC o da questa promossi. Inoltre SC ne concede l'uso alle associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente statuto e dei relativi regolamenti.

La modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione possono essere deliberati solo dall'assemblea nazionale, previa proposta dalla direzione nazionale, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 2.
Scopi e finalità

2.1. SC è un movimento politico, fondato sui principi di democraticità e partecipazione in ossequio ai principi e allo spirito della Costituzione italiana, che ha come scopo il rinnovamento e il rilancio del sistema politico, sociale ed economico dell'Italia, attraverso il perseguimento dei seguenti principi e obiettivi:

a) la promozione di una sempre maggiore integrazione ed unità europea, per un'Unione europea sempre più comunitaria e meno intergovernativa, più unita e più democratica;

b) il rinnovamento della classe politica, la moralizzazione della politica e della pubblica amministrazione e la riduzione dei costi della politica e dei suoi apparati;

c) il principio di parità di trattamento e di opportunità di ogni uomo e di ogni donna, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali;

d) la tutela della libertà di iniziativa economica privata, la promozione della dignità del lavoro in ogni sua forma e la ridefinizione della presenza dello stato dell'economia;

e) la modernizzazione del sistema fiscale, secondo criteri di efficienza ed equità, al quale tutti contribuiscano secondo le proprie possibilità in attuazione dei principi della costituzione;

f) la promozione del talento individuale, con particolare riferimento al potenziale di chi è attualmente escluso dalle opportunità di crescita e sviluppo, a partire dai giovani e dalle donne;

g) la tutela della famiglia, come protagonista fondante della società e nucleo fondamentale per la coesione sociale e la tutela dei più deboli;

h) la ridefinizione degli strumenti pubblici di tutela sociale e la valorizzazione del principio di sussidiarietà;

i) la promozione della ricerca scientifica, della scuola e delle università, che costituiscono strumenti essenziali per il rilancio dell'Italia;

j) la formazione della persona all'impegno sociale e politico, finalizzato alla partecipazione attiva nella vita delle istituzioni;

k) la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, artistico, linguistico, culturale e ambientale del nostro Paese;

l) la promozione di una cultura di legalità e di sicurezza quale presupposto dello sviluppo del Paese;

m) la promozione dell'uguaglianza di genere.

2.2. L'attività e l'organizzazione di SC sono regolati dal presente statuto, e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti, approvati dagli organi competenti di SC, ad ogni livello; il presente statuto garantisce:

a) la promozione della partecipazione dei cittadini attraverso la rete internet, organizzando la vita associativa e politica secondo modalità innovative e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riguardo a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 (codice della privacy) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dalle eventuali future modifiche della vigente disciplina.

Tutti gli atti degli organi di partito verranno adottati e tutte le comunicazioni agli iscritti saranno effettuate in conformità e nel rispetto della vita privata degli iscritti;

b) una uniforme disciplina del rapporto associativo, finalizzato a garantire l'effettività del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell'associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e un'adeguata rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali;

c) per gli iscritti il diritto di voto singolo, esercitabile in conformità al presente statuto, ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, nonché per la nomina dei componenti gli organi elettivi dell'associazione in relazione al principio di rappresentatività fondato sul mandato, nonché i criteri di loro ammissione ed esclusione;

d) la libera eleggibilità degli organi amministrativi;

e) i principi e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti di esercizio.

2.3. Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera della direzione nazionale, SC può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.
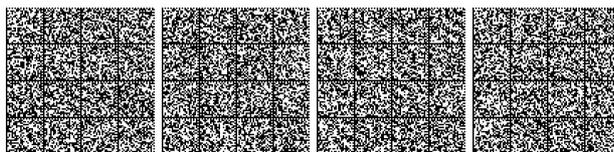
2.4. SC può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Art. 3.
Associati

3.1. Possono aderire all'associazione, anche on-line, tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, che non risultano iscritte a nessun altro movimento o partito politico nazionale che si riconoscono in SC ed accettano e le regole dettate dal presente statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti. L'associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

3.2. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

3.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

3.5. Le tessere dell'associazione sono emesse dalla direzione nazionale, sulla base di apposite norme approvate in via regolamentare e distribuite per il tramite delle strutture provinciali.

Art. 4.
Diritti e doveri degli associati

4.1. Gli associati hanno il diritto:

di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;

di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto di esercizio e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni.

4.2. Gli associati sono tenuti:

all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 2 che precede, nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;

al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

4.3. Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale, la partecipazione reale e fisica degli associati alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente gli associati hanno diritto di eleggere i delegati al congresso dell'associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al congresso dell'associazione della regione territorialmente competente e al congresso dell'associazione nazionale.

Art. 5.
Ammissione degli associati

5.1. La domanda di ammissione ad associati di SC deve essere presentata alla struttura territoriale di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) se costituita, altrimenti direttamente a quella provinciale, secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno. Tali strutture conseguentemente adottano la tessera nazionale quale tessera sociale. È prevista anche la modalità di adesione on-line, disciplinata con delibera della direzione nazionale.

5.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno dell'aspirante associato ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione e ad attenersi al presente statuto e ai regolamenti di esecuzione.

5.3. Per quanto riguarda l'esame della domanda e l'iscrizione dell'associato all'associazione, si farà riferimento alle indicazioni operative stabilite dalla direzione nazionale per ciascuna campagna di tesseramento.

5.4. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di associati, ferme restando le limitazioni alla capacità previste dalla legge.

Art. 6.
Perdita della qualifica di associato

6.1. La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per provvedimento disciplinare di espulsione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

6.2. La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione.

6.3. Ferme restando le previsioni dello statuto di SC, la misura disciplinare dell'espulsione nei confronti di un associato viene deliberata dalla direzione nazionale, secondo le procedure di cui al successivo art. 29, nei confronti dell'associato che:

8.1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, e alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'associazione;

8.2. svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;

8.3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'associazione.

6.4. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla struttura dove è iscritto.

6.5. In caso di recesso o di provvedimento disciplinare di espulsione l'associato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia del recesso o dell'espulsione, nonché definire nei confronti dell'associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato. Fermi restando gli obblighi di cui al presente statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso.

6.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi ed aventi causa non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7.
Associazioni federate

7.1. SC può stipulare patti federativi con soggetti politici regionali, in particolare quando questi operano in realtà autonomiste. Tali soggetti, dotati di autonomia politica locale, organizzativa e finanziaria, condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale di SC. Possono altresì federarsi a SC associazioni di natura culturale e sociale.

7.2. Gli accordi alla base dei patti federativi, anche di carattere elettorale, sono approvati e sottoscritti, previa deliberazione della direzione nazionale, dal presidente di SC e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e precisano i dettagli delle modalità di sostegno reciproco.

Art. 8.
Struttura organizzativa
e rappresentanza di genere e delle minoranze

8.1. L'associazione SC opera attraverso strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) provinciali, regionali, nazionali, nonché, ove istituite, europee ed internazionali. L'articolazione dei livelli territoriali sarà adeguata ad eventuali futuri mutamenti dell'assetto istituzionale delle autonomie locali.

8.2. L'associazione può prevedere, tramite regolamento operativo, modalità organizzative anche di tipo settoriale e tematico.

8.3. SC promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 (codice della privacy) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

8.4. Ai fini del conseguimento dell'effettiva parità di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30% (trenta per cento).
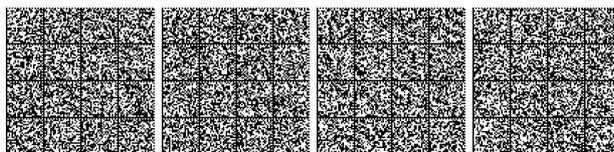
8.5. Parimenti, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita una rappresentanza percentuale alle eventuali minoranze interne non inferiore al 20% (venti per cento).

Art. 9.
Struttura territoriale di base
(circoscrizionale, comunale, zonale, tematica)

9.1. Le strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) di SC, se dotate di atto costitutivo e statuto, sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione provinciale che abbiano aderito con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto e ai regolamenti, ove esistenti, dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati. Atto costitutivo e statuto dovranno contenere regole di disciplina degli organi interni (composizione, elezione, ecc.) conformi ai principi generali del presente statuto.

9.2. Le associazioni territoriali di base devono essere denominate «Associazione Scelta Civica di ....» (indicando, la circoscrizione, il comune, la zona, la tematica) e sono identificate con la denominazione di «SC ....» (indicando, la circoscrizione, il comune, la zona, la tematica).

9.3. Le strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) qualora non adottino un proprio atto costitutivo e statuto, saranno considerate alla stregua di delegazioni territoriali delle strutture provinciali.

9.4. Ogni associazione territoriale di base, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia (in ogni caso nei limiti sopra indicati) organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale.

9.5. Le associazioni territoriali di base hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio e di trasmetterlo, unitamente all'elenco degli iscritti, alla direzione provinciale.

9.6. Ogni associazione territoriale di base ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal presente statuto, al progetto politico di SC e alla formazione degli organi provinciali, regionali e nazionali.

9.7. Ogni associazione territoriale di base consegnerà al proprio associato la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell'associazione nazionale, sul modello deliberato dalla direzione nazionale.

9.8. Gli organi della struttura territoriale di base sono:

l'assemblea degli associati;

la segreteria;

il segretario.

9.9. L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione territoriale di base. È composta da tutti gli associati dell'associazione, è retta dal principio del voto singolo e non è ammessa la delega di voto.

9.10. Partecipano all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

9.11. L'assemblea in via ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione e di almeno un terzo degli associati in seconda convocazione. Delibera a maggioranza dei voti. In merito alle proposte di modifica degli statuti delle associazioni territoriali di base, sempre che detti statuti siano stati adottati, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

9.12. L'assemblea ordinaria delle associazioni territoriali di base è convocata dal segretario; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria provinciale.

9.13. L'assemblea territoriale di base procede alla elezione dei delegati al congresso nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15.

9.14. La segreteria è l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura territoriale di base. È composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal segretario. La segreteria elegge tra i suoi componenti il segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9.15. La durata in carica dei componenti della segreteria, e del segretario è stabilita in tre anni dalla nomina. Il segretario e i componenti della segreteria restano in carica fino alla riunione dell'assemblea che ne delibera la sostituzione. L'assemblea degli associati, la segreteria e il segretario operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti di attuazione, ove esistenti.

Art. 10.
Struttura provinciale

10.1. Le strutture provinciali di SC sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione nazionale, che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto e ai regolamenti, ove esistenti, dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.

10.2. Le associazioni territoriali provinciali devono essere denominate «Associazione Scelta Civica della Provincia di ....» e sono identificate con la denominazione di «SC, Sede provinciale di ....».

10.3. Le associazioni provinciali devono essere dotate di uno statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle norme dello statuto SC e dei relativi regolamenti approvati e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attività degli organi.

10.4. Ogni associazione provinciale, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, nei limiti stabiliti dal presente statuto.

10.5. Le associazioni provinciali hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio, che deve essere inviato alla direzione nazionale. A quest'ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti.

10.6. Ogni associazione provinciale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso provinciale e dal congresso nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal presente statuto, al progetto politico di SC e alla formazione degli organi regionali e nazionali.

10.7. Ogni associazione provinciale nei territori dove non è costituita la struttura territoriale di base (circoscrizionale, comunale, zonale, tematica) procederà agli adempimenti relativi al tesseramento, secondo le indicazioni operative stabilite dalla direzione nazionale per ciascuna campagna di tesseramento.

10.8. Gli organi della struttura provinciale sono:

il congresso provinciale;

la direzione provinciale;

la segreteria provinciale;

il segretario provinciale;

il collegio dei revisori.

10.9. Il congresso provinciale è convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed è composto dai delegati eletti dalle strutture territoriali di base nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. La durata in carica dei suoi componenti è stabilita in tre anni.

10.10. Il congresso della struttura territoriale provinciale elegge, sulla base del proprio statuto, la direzione provinciale, e, sulla base del regolamento congressuale di cui al successivo art. 15, i delegati al congresso regionale e nazionale.

10.11. La direzione provinciale è composta:

a) da otto a trenta componenti eletti dal congresso a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'associazione provinciale;

b) dai parlamentari e i consiglieri regionali residenti nel territorio (senza diritto di voto) se non fanno già parte della direzione provinciale;

c) dal capogruppo in consiglio provinciale.

La direzione provinciale resta in carica fino alla data del successivo congresso provinciale. È convocata dal segretario provinciale quando ne ravvisi la necessità; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria regionale. Le riunioni della direzione provinciale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal segretario provinciale o dal suo delegato.

10.12. La direzione provinciale elegge il segretario provinciale, e su sua proposta nomina la segreteria provinciale e il collegio dei revisori.

10.13. La segreteria provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura provinciale.

È composta dal segretario provinciale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati su proposta del segretario provinciale dalla direzione provinciale; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal segretario provinciale.

10.14. La durata in carica dei componenti della segreteria provinciale, del segretario provinciale e del collegio dei revisori è stabilita in tre anni. I componenti della segreteria provinciale, il segretario provinciale ed il collegio dei revisori restano in carica fino alla data della prima riunione della direzione provinciale seguente alla celebrazione del congresso provinciale. Il congresso provinciale, la direzione provinciale, la segreteria provinciale ed il segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti, ove esistenti.

Art. 11.
Struttura regionale

11.1. Le strutture regionali di SC sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione nazionale, costituite in sede regionale da parte delle associazioni territoriali provinciali di una stessa regione che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto ed ai regolamenti dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme ivi previste, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.

11.2. Le associazioni territoriali regionali devono essere denominate «Associazione Scelta Civica della Regione di ....» e sono identificate con la denominazione di «SC, Sede regionale di ......».

11.3. Le associazioni regionali devono essere dotate di uno statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello statuto di SC e dei relativi regolamenti approvati, e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attività degli organi per lo svolgimento delle finalità assegnate in funzione del livello territoriale di cui fanno parte.

11.4. Ogni associazione regionale, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale.

11.5. Le associazioni regionali hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio che deve essere inviato alla direzione nazionale.

11.6. Ogni associazione regionale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso regionale e dal congresso nazionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, concorrendo, con le modalità previste dal presente statuto, al progetto politico di SC.

11.7. Gli organi della struttura regionale sono:

il congresso regionale;

la direzione regionale;

la segreteria regionale;

il segretario regionale;

il collegio dei revisori.

11.8. Il congresso regionale è convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed è composto dai segretari provinciali e dai delegati espressi dai congressi provinciali nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15.

Elegge la direzione regionale.

La durata in carica dei suoi componenti è stabilita in tre anni che scadono alla data del successivo congresso regionale.

11.9. La direzione regionale è composta:

a) da quindici a cinquanta componenti eletti dal congresso regionale a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'associazione regionale;

b) dai parlamentari e i consiglieri regionali residenti nel territorio (senza diritto di voto) se non fanno già parte della direzione regionale;

c) dal capogruppo in consiglio regionale;

d) dai segretari provinciali.

La direzione regionale resta in carica fino alla data del successivo congresso regionale. È convocata dal segretario regionale quando ne ravvisi la necessità; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o quando ne è fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria nazionale. Le riunioni della direzione regionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal segretario regionale o dal suo delegato.

11.10. La direzione regionale elegge il segretario regionale, e su sua proposta nomina la segreteria regionale e nomina il collegio dei revisori.

11.11. La segreteria regionale è l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura.

È composta dal segretario regionale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati su proposta del segretario regionale dalla direzione regionale; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal segretario regionale.

11.12. La durata in carica del segretario regionale, della segreteria regionale e del collegio dei revisori è stabilita in tre anni. Il segretario regionale, la segreteria regionale ed il collegio dei revisori restano in carica fino alla data della prima riunione della direzione regionale seguente la celebrazione del congresso regionale.

11.13. Il congresso regionale, la direzione regionale, la segreteria regionale ed il segretario regionale operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti approvati dalla direzione nazionale, ove esistenti.

Art. 12.
Rappresentanza e poteri delle strutture territoriali, provinciali e regionali

12.1. I segretari di SC, ai vari livelli, rappresentano l'associazione nei confronti dei terzi unicamente per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale, provinciale, regionale.

12.2. I segretari delle strutture territoriali, provinciali e regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, di SC relativamente ai loro rispettivi livelli associativi territoriali. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del codice civile, al segretario di ogni struttura territoriale è attribuita la piena responsabilità della gestione amministrativa, contabile e finanziaria e patrimoniale della struttura territoriale di riferimento. Ogni struttura dovrà attuare la propria gestione finanziaria conformemente ai principi ed alle norme contenute nello statuto di SC; il segretario di ciascuna struttura territoriale vigilerà sull'osservanza delle stesse e ne sarà garante.

12.3. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del segretario e quella di un altro dirigente a ciò designato, oppure la firma congiunta di due componenti della segreteria espressamente indicati.

12.4. Le strutture territoriali, provinciali e regionali rispondono direttamente ed unicamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

Art. 13.
Disposizioni comuni per le strutture provinciali e regionali

13.1. La costituzione e l'adesione delle strutture provinciali e regionali, a SC deve essere approvata dalla direzione nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di mancata approvazione può essere proposto ricorso all'assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme restando le procedure di garanzia di cui al successivo art. 29.

13.2. Il comitato di presidenza di «SC» può disporre verifiche in caso di motivate necessità e urgenze sullo stato organizzativo e associativo e sulla funzionalità degli organi delle associazioni provinciali e regionali. Le risultanze delle suddette verifiche dovranno essere comunicate per iscritto alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni; la comunicazione dovrà indicare il termine entro il quale far pervenire le controdeduzioni, che non potrà essere inferiore a trenta giorni.

13.3. Nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attività in grave contrasto con lo statuto e i regolamenti, ove esistenti, la direzione nazionale, su proposta del comitato di presidenza di «SC», può deliberare l'esclusione di una struttura territoriale regionale o provinciale. La direzione nazionale delibera l'esclusione ai sensi del presente articolo con le procedure stabilite al successivo art. 24.

13.4. Avverso la delibera di esclusione, l'associazione territoriale interessata dal provvedimento può ricorrere entro trenta giorni all'assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29.

13.5. La direzione nazionale può determinare lo scioglimento, la chiusura, la sospensione e il commissariamento delle strutture provinciali e regionali per le motivazioni e con le procedure stabilite dal presente statuto al successivo art. 24, ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29.

13.6. Il segretario di ciascuna struttura territoriale è tenuto ad applicare e far applicare nell'ambito della sua struttura territoriale le disposizioni in materia finanziaria ed amministrativa del responsabile finanziario; l'inosservanza di tali disposizioni costituisce motivo di azione disciplinare ai sensi del successivo art. 24.

13.7. Il segretario di ciascuna struttura territoriale provvede alla predisposizione del rendiconto di esercizio per ogni anno sociale, che dovrà essere trasmesso al responsabile finanziario ed alla segreteria della struttura territoriale di livello superiore almeno quindici giorni prima della convocazione dell'organo della struttura territoriale competente per l'approvazione.

13.8. Il segretario di ciascuna struttura territoriale è tenuto ad ottemperare alle disposizioni di cui al successivo art. 21 in materia di trasparenza della gestione economico-finanziaria.

Art. 14.
Struttura nazionale

14.1. Sono organi della struttura nazionale:

il congresso nazionale;

l'assemblea nazionale;

la direzione nazionale;

il comitato di presidenza;

il presidente;

il segretario politico;

il responsabile finanziario;

il collegio dei revisori dei conti;

il collegio nazionale dei probiviri.

Art. 15.
Congresso nazionale

15.1. Il congresso nazionale definisce il progetto politico di SC. Il congresso nazionale è convocato dall'assemblea nazionale ogni tre anni ed è costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali secondo l'apposito regolamento tenuto conto sia dei voti riportati da SC nelle ultime elezioni politiche che del numero degli associati; il regolamento congressuale assicurerà la rappresentanza delle minoranze negli organi in conformità a quanto stabilito agli articoli 2.2, lettera *b)* e 8.5 che precedono. La direzione nazionale, con congruo anticipo rispetto alla convocazione del congresso nazionale e dei congressi provinciali, stabilisce con propria deliberazione assunta nel rispetto del regolamento congressuale, il numero di delegati spettante a ciascuna provincia. Nel determinare il numero dei delegati del congresso nazionale, la direzione nazionale, in relazione alla rappresentanza delle posizioni minoritarie, si atterrà al criterio percentuale minimo prestabilito di cui agli articoli 2.2, lettera *b)* e 8.5 che precedono.

Il congresso:

elegge il 70% dei componenti dell'assemblea nazionale;

elegge il collegio nazionale dei probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;

approva e modifica le norme dello statuto, salvo quanto previsto alla lettera *k)* del successivo art. 16.1.

15.2. Il *quorum* minimo per la validità delle sedute deliberative del congresso è della metà più uno dei componenti del congresso stesso; le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le associazioni territoriali aderenti e per tutti gli organi di SC. Nelle deliberazioni del congresso da adottare a scrutinio segreto non è ammessa la partecipazione per delega.

15.3. I delegati decaduti, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti dai primi dei non eletti, nell'ordine, dai congressi provinciali.

15.4. Le modalità di convocazione del congresso, di verifica dei poteri dei delegati, di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno contenute in apposito regolamento del congresso, approvato dall'assemblea nazionale. Le disposizioni contenute nel regolamento del congresso si applicano espressamente alle Strutture territoriali di base, provinciali e regionali.

Art. 16.
Assemblea nazionale

16.1. L'assemblea nazionale è composta dai seguenti soggetti, purché associati a Scelta Civica, con diritto di voto:

dagli eletti, nella misura del 70%, dal congresso nazionale, che restano in carica per tre anni dall'elezione; la quota del 70% è calcolata con riferimento alla data dell'elezione e indipendentemente dagli eventuali cambiamenti successivi nel numero degli altri componenti di cui ai punti successivi;

dai segretari regionali in carica e per la durata della carica;

dai parlamentari nazionali ed europei in carica e per la durata della carica;

dai Ministri, Viceministri e Sottosegretari in carica e per la durata della carica;

dai presidenti di regioni in carica e per la durata della carica.

L'assemblea nazionale indirizza l'attività di SC nell'ambito delle scelte programmatiche decise dal congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti.

L'assemblea nazionale:

a) elegge il presidente;

b) elegge il segretario politico;

c) elegge la direzione nazionale;

d) è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;

e) elegge, su proposta del presidente, uno o più vicepresidenti, indicando il vicario e, su proposta congiunta del presidente e del segretario politico, il comitato di presidenza;

f) nomina il responsabile finanziario;

g) nomina il collegio dei revisori dei conti;

h) approva entro il mese di aprile di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale e ne assume la responsabilità anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello preventivo;

i) può istituire eventuali forum tematici;

j) convoca il congresso nazionale e approva i relativi regolamenti;

k) approva le modifiche allo statuto esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali previo parere favorevole del collegio nazionale dei probiviri;

l) conferisce l'incarico alla società di revisione;

m) su proposta del presidente e del segretario politico, ha facoltà di revocare e/o sostituire i membri del comitato di presidenza e i vicepresidenti;

n) delibera, su proposta della direzione nazionale, la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, anche per delega scritta, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti;

o) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dallo statuto.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto.

16.2. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o e-mail. A tal fine ciascun componente, è tenuto a rilasciare il proprio recapito al fine di consentire la regolare convocazione. In caso di modifica dei suddetti recapiti spetta al singolo componente l'obbligo di curare la comunicazione alla segreteria operativa di SC. Tuttavia sono riconosciute valide le adunanze dell'assemblea e le sue deliberazioni anche in mancanza di convocazione formale quando vi intervengano tutti i componenti.

16.3. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto non richieda un diverso *quorum* costitutivo. La delega non è ammessa quando il voto avviene a scrutinio segreto.

16.4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto non richieda una diversa maggioranza. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può ricevere una sola delega di voto da altro associato. Non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

L'esercizio del voto avviene:

per alzata di mano, in via ordinaria;

per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30% dei componenti;

a scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei componenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto.

16.5. L'assemblea è presieduta dal presidente di SC o in mancanza dal vice presidente vicario e in mancanza di questo dal più anziano tra i vice presidenti. Il presidente di SC può proporre all'assemblea la nomina di un presidente della seduta assembleare secondo quanto stabilito all'articolo precedente e con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti, se necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale e della regolarità di convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono ammessi alla trattazione ordini del giorno che risultino modificati e/o integrati nella loro formulazione rispetto a quelli inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e di mozioni occorre la sottoscrizione di almeno 15 componenti dell'assemblea nazionale.

16.6. I componenti dell'assemblea che intendano dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al comitato di presidenza, motivandone le cause. Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'assemblea.

Art. 17.
Direzione nazionale

17.1. La direzione nazionale è composta da 30 (trenta) componenti eletti dall'assemblea nazionale, aventi diritto di voto, di cui almeno cinque segretari regionali, nonché dal comitato di presidenza, che restano in carica per tre anni dall'elezione. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal presidente. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: se segretari regionali, dal segretario regionale subentrante; se eletti dall'assemblea nazionale, dai primi dei non eletti, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti della direzione nazionale. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro sessanta giorni dall'assemblea nazionale.

17.2. La direzione nazionale ha il compito di dare esecuzione alla scelte programmatiche decise dal congresso nazionale e alle linee di attuazione deliberate dall'assemblea nazionale.

La direzione nazionale:

a) è convocata dal presidente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;

b) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;

c) su proposta del responsabile finanziario stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli eletti nelle assemblee rappresentative e dagli incaricati di funzioni di governo;

d) approva i regolamenti di attuazione o di integrazione dello statuto e tutti gli altri regolamenti la cui competenza non è specificatamente assegnata all'assemblea;

e) può incaricare, su proposta del segretario politico, responsabili di progetti ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva;

f) può nominare commissione di lavoro;

g) stabilisce le procedure per le eventuali elezioni primarie per la selezione dei candidati;

h) approva la costituzione e l'adesione delle strutture provinciali e regionali a SC; nei casi previsti dall'art. 24 delibera lo scioglimento delle strutture territoriali e nomina contestualmente un commissario;

i) autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta al precedente art. 1 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche SC o da questa promossi;

j) propone all'assemblea nazionale la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione;

k) delibera le sanzioni disciplinari secondo le procedure di cui al successivo art. 29.

Art. 18.
Comitato di presidenza

18.1. Il comitato di presidenza è l'organo esecutivo di SC. È composto dal presidente, dal segretario politico, dal/dai vice presidente/i, dai capigruppo parlamentari e dai componenti eletti dall'assemblea nazionale, in un numero da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, tutti aventi diritto di voto. Resta in carica per un triennio. Al comitato di presidenza hanno diritto di partecipare senza diritto di voto i rappresentanti di SC al Governo.

18.2. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: dal subentrante nella carica e, per gli elettivi, dai primi dei non eletti dall'assemblea nazionale, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti del comitato di presidenza. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro sessanta giorni dall'assemblea nazionale.
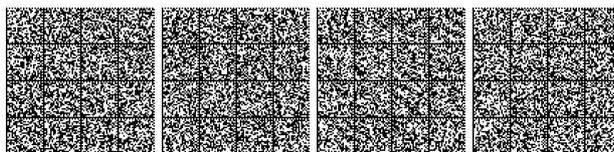
18.3. Tra i sopra elencati membri del comitato di presidenza, devono essere distribuite e conferite le deleghe e le relative responsabilità in merito ai seguenti profili: portavoce politico, organizzazione, enti locali, programma e formazione. Partecipa al comitato di presidenza, senza diritto di voto, anche il responsabile finanziario. Il comitato di presidenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal presidente.

18.4. Il comitato di presidenza è l'organo esecutivo della associazione nazionale: attua le linee politiche deliberate dal congresso, dall'assemblea e dalla direzione nazionale; dirige SC in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale, e ne è responsabile.

18.5. Il comitato di presidenza:

a) è convocato dal presidente;

b) delibera sulle modalità ed i tempi di attuazione delle linee strategiche di SC, nell'ambito delle linee guida stabilite dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale;

c) delibera, su proposta del responsabile finanziario, le direttive concernenti l'attività economica di SC;

d) regolamenta e autorizza l'utilizzo del simbolo di SC;

e) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea nazionale e alla direzione nazionale;

f) nei casi di necessità ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della direzione nazionale;

g) nei casi di necessità ed urgenza, delibera lo scioglimento degli organi collegiali provinciali/regionali ed i provvedimenti temporanei di commissariamento delle strutture territoriali ai sensi del successivo art. 24.

Art. 19.
Presidente

19.1. Il presidente è il garante dell'unita di SC, resta in carica per un periodo pari a tre anni e può essere rieletto per non più di due volte complessivamente. È eletto dall'assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza in due deliberazioni consecutive dell'assemblea nazionale è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

19.2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea nazionale, la direzione nazionale e il comitato di presidenza. In caso di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente vicario.

Art. 20.
Segretario politico

20.1. Il segretario politico:

a) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di SC secondo le indicazioni deliberate dal congresso, dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale;

b) coordina, d'intesa con il responsabile all'organizzazione, le articolazioni territoriali di SC, le politiche di sviluppo del tesseramento, l'organizzazione e l'attività di SC sia a livello nazionale che locale;

c) svolge, d'intesa con il responsabile enti locali, funzioni di raccordo dei gruppi parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni territoriali;

d) coordina, d'intesa con il portavoce politico, le iniziative e i mezzi necessari per la comunicazione di SC;

e) coordina, d'intesa con il responsabile del programma, il piano programmatico di SC deliberato dall'assemblea nazionale;

f) coordina, ove esistenti, le commissioni di lavoro.

20.2. Il segretario politico è eletto dall'assemblea nazionale, resta in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due volte complessivamente. In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il presidente fino alla nomina del nuovo segretario politico.

Art. 21.
Responsabile finanziario

21.1. Il responsabile finanziario ha la rappresentanza legale di SC a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio e con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto dell'associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, in particolare ogni attività relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.

Il responsabile finanziario ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di SC, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile finanziario nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Il responsabile finanziario è nominato dall'assemblea nazionale e resta in carica tre anni, e in ogni caso fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.

21.2. Il responsabile finanziario agisce in modo autonomo, individuale ed esclusivo, nei limiti di cui all'art. 6-*bis* della legge n. 157/1999, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

21.3. Il responsabile finanziario agisce in base a preventiva autorizzazione del comitato di presidenza per i seguenti atti che impegnano il partito:

(a) operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dal comitato di presidenza in proporzione al valore del totale delle attività dello stato patrimoniale;

(b) acquisto e/o alienazione di beni immobili;

(c) rilascio di garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali del partito;

(d) operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale.

21.4. Il responsabile finanziario, in applicazione degli indirizzi strategici del comitato di presidenza:

individua le unità organizzative interne al partito provviste della facoltà di impegnare le risorse di SC (centri di spesa) e controlla il rispetto delle procedure previste dai regolamenti;

predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali sulla base di criteri proporzionali e in considerazione delle necessità evidenziate dalla programmazione annuale delle attività territoriali del partito, anche prevedendo il trasferimento alle strutture territoriali di una quota proveniente dal tesseramento non inferiore al 20%.

21.5. Il responsabile finanziario trasmette all'assemblea nazionale su base quadrimestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, fornendo un'informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.

21.6. Il responsabile finanziario provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio in conformità alla disciplina di legge applicabile, lo sottopone entro i termini previsti dal successivo art. 26 al comitato di presidenza e all'assemblea nazionale per l'approvazione e ne cura entro i termini previsti dalla normativa di legge applicabile la pubblicazione sul sito internet di SC.

21.7. La gestione di ogni entrata di SC è improntata a qualsiasi livello territoriale alla massima trasparenza. Il responsabile finanziario ed i segretari delle strutture territoriali di ogni livello sono tenuti a mettere a disposizione, anche attraverso la pubblicazione nel relativo sito internet, le entrate e le uscite quadrimestrali di ogni struttura territoriale sulla base di uno schema approvato dalla direzione nazionale su proposta del responsabile finanziario.
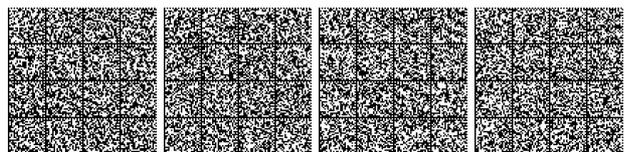
21.8. Al responsabile finanziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge n. 441/1982.

21.9. Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del responsabile finanziario. La mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati e può comportare il commissariamento dell'organo ai sensi del successivo art. 24.

Art. 22.
Assemblea dei parlamentari

22.1. È costituita l'assemblea dei parlamentari nazionali ed europei di SC. È convocata dal presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive.

Art. 23.
Candidature

23.1. Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono approvate dalla direzione nazionale su proposta del comitato di presidenza.

23.2. Le candidature alle elezioni regionali e provinciali sono deliberate, rispettivamente, dalla segreteria della struttura regionale e dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, e sono soggette all'approvazione del comitato di presidenza.

23.3. Le candidature alle elezioni dei comuni sono deliberate dalla segreteria della relativa struttura territoriale di base (comunale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al comitato di presidenza. Per le candidature ai comuni capoluogo di provincia è necessaria l'approvazione del comitato di presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio comunale di riferimento alcuna struttura territoriale (comunale) di base, dette candidature sono approvate dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, sempre con l'approvazione del comitato di presidenza.

23.5. Le candidature alle elezioni circoscrizionali sono deliberate dalla segreteria della relativa struttura territoriale di base (circoscrizionale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al comitato di presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio della circoscrizione di riferimento alcuna struttura territoriale (circoscrizionale) di base, dette candidature sono approvate dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, sempre d'intesa con il comitato di presidenza, previa istruttoria a cura del responsabile enti locali.

23.6. Tutte le candidature dovranno essere rispondenti ai criteri stabiliti dal presente statuto.

23.7. In particolare, fatta salva la possibilità di selezione tramite primarie, se stabilita dalla direzione nazionale (art. 17.2, lettera *g)*, dovranno essere tutelati i principi:

della parità di genere, prevedendo la formazione di liste nelle quali ci sia un'alternanza uomo/donna o comunque una percentuale di genere non inferiore al 30%;

della tutela delle posizioni minoritarie, garantendo una quota di candidature alla eventuale minoranza interna non inferiore al 20%;

dell'assenza di pendenze giurisdizionali o disciplinari che possano pregiudicare l'immagine di SC.

23.8. In occasione di ogni competizione elettorale, la direzione nazionale approverà un'apposita disciplina delle candidature, in relazione al tipo di competizione elettorale, in ossequio ai criteri sopra descritti.

Art. 24.
Scioglimenti e commissariamenti delle strutture e organi territoriali - Procedure

24.1. La direzione nazionale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può revocare i segretari regionali/provinciali e/o sciogliere per gravi motivi la direzione provinciale/regionale e la segreteria provinciale/regionale e nominare contestualmente un commissario provinciale/regionale. Lo scioglimento della direzione provinciale/regionale determina la decadenza della segreteria provinciale/regionale e del segretario provinciale/regionale.

24.2. Sono da considerare gravi motivi ai fini dello scioglimento:

a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti nazionali;

b) mancata indizione del congresso, del comitato nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti, ove esistenti;

c) mancata approvazione da parte della struttura provinciale o regionale, del proprio rendiconto di esercizio e mancato invio di copia dello stesso alla direzione nazionale;

d) reiterati comportamenti del comitato, del segretario o delle segreterie di SC, provinciale o regionale e/o dei suoi dirigenti che siano in contrasto con la linea politica di SC o che comunque rechino palese nocumento all'immagine ed alla denominazione SC, oppure al perseguimento degli scopi dell'associazione;

e) inosservanza delle disposizioni del responsabile finanziario;

f) in generale, quando il comitato, la segreteria o il segretario provinciale o regionale venga meno alle sue funzioni o esplichi attività contraria agli indirizzi di SC.

24.3. La direzione nazionale può altresì deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il commissariamento degli organi regionali/provinciali. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e dispone la sospensione degli organi commissariati e la nomina di un commissario.

24.4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti delle strutture territoriali (circoscrizionali, comunali, zonali, tematiche). L'organo competente ad adottare le relative delibere nei confronti delle strutture territoriali è la segreteria provinciale.

24.5. In casi di necessità ed urgenza il comitato di presidenza può adottare in via temporanea i provvedimenti di cui agli articoli 24.1, 24.3 e 24.4. I provvedimenti così adottati devono, a pena di nullità, essere convalidati dalla direzione nazionale alla prima riunione utile e comunque entro sessanta giorni.

24.6. In casi di particolare gravità, il comitato di presidenza può deliberare la sospensione di un iscritto dall'attività di SC. In tale ipotesi è avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato dinanzi al competente collegio nazionale dei probiviri.

24.7. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno efficacia dal momento della comunicazione all'organo o alla persona interessata mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata r.r., o via pec o telefax o ogni altro mezzo che permetta di avere certezza della ricezione.

24.8. Avverso il provvedimento di cui al presente articolo può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio nazionale dei probiviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento fino alla decisione del collegio.

Art. 25.
Patrimonio sociale - Risorse economiche

25.1. Il patrimonio di SC è costituito da:

contributi degli associati;

contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di governo nazionale e territoriale se non eletti;

eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

investimenti mobiliari;

interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge.

25.2. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) eredità, donazioni e legati;

b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

d) contributi associativi;

e) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

25.3. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere a SC, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.
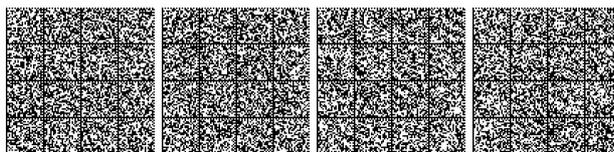
25.4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione nazionale.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di SC è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La relativa deliberazione è adottata dall'assemblea nazionale.

Art. 26.
Esercizi sociali e bilanci

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e della società di revisione.

26.2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 1.2. del presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27.
Collegio dei revisori dei conti - Società di revisione

27.1. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione.

Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente.

I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del congresso nazionale e del comitato nazionale.

27.2. La durata in carica del collegio dei revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non può superare i tre anni e scade alla data del successivo congresso nazionale.

27.3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39. La società di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 28.
Scioglimento e liquidazione

28.1. Il congresso nazionale, convocato in via straordinaria, può decidere lo scioglimento di SC con il voto favorevole di tre/quarti (3/4) degli aventi diritto.

28.2. In caso di scioglimento, il congresso nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 29.
Collegio nazionale dei probiviri - Procedure

29.1. Il collegio dei probiviri:

a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal congresso nazionale tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli organi delle strutture territoriali di base, provinciali, regionali e nazionali, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

b) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti.

29.2. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per videoconferenza.

29.3. Il collegio nazionale dei probiviri decide entro centoottanta giorni:

a) sulle controversie insorte tra strutture territoriali, provinciali e regionali e tra una di queste strutture e gli organi nazionali di SC;

b) sulle controversie disciplinari di cui al successivo art. 29.5.;

c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all'art. 24 del presente statuto.

29.4. Il collegio nazionale dei probiviri ha inoltre il compito di:

a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti di applicazione;

b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

c) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.

29.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il collegio nazionale dei probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o più associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di SC.

29.6. Il collegio nazionale dei probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il collegio nazionale dei probiviri può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

29.7. Il collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla direzione nazionale, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.

29.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo scritto;

b) la deplorazione;

c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza dalla carica; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;

d) l'espulsione.

Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione è ammesso appello [all'assemblea nazionale].

29.9. Gli associati espulsi per violazione del presente statuto o per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del collegio dei probiviri.

Art. 30.
Convenzione di arbitrato

30.1. Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e strutture territoriali, provinciali o regionali, ovvero tra strutture provinciali tra di loro, è rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al collegio nazionale dei probiviri, che deciderà, mediante lodo, come organo di giustizia arbitrale rituale.

30.2. Al collegio nazionale dei probiviri sono altresì rimesse, in unico grado, le controversie insorte tra le singole strutture provinciali e la corrispondente struttura regionale, nonché quelle direttamente insorte tra una di tali strutture e SC.

30.3. Il collegio nazionale dei probiviri decide la controversia nel termine di centottanta giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
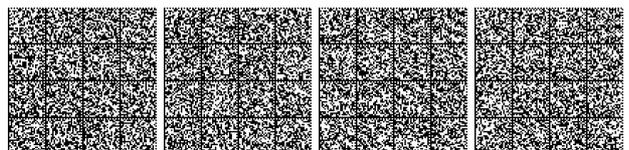
30.4. Il collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterrà più opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonché per esporre le loro repliche.

Il lodo pronunciato dal collegio nazionale dei probiviri è impugnabile ai sensi dell'art. 827 del codice di procedura civile.

Art. 31.
Modifiche statutarie

31.1. Le proposte di modifiche al presente statuto devono essere inoltrate dalla direzione nazionale al congresso nazionale entro la data stabilita dal regolamento del congresso nazionale.

31.2. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.

Restano fermi i poteri dell'assemblea nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.

Art. 32.
Ulteriori disposizioni

32.1. SC riconosce l'importanza dell'esperienza giovanile al proprio interno e promuove un adeguata formazione per favorire la crescita di una nuova classe dirigente per un impegno attivo e responsabile della nuova generazione nelle istituzioni.

32.2. La direzione nazionale, al fine di favorire e garantire un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organi a qualsiasi livello, approva un regolamento che garantisce tale rappresentanza; in ogni caso, SC si propone l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza di genere. A tal fine, SC farà in modo che, negli organi collegiali vi siano rappresentanti di ciascun genere in misura non inferiore ad un terzo.

32.3. Di tutte le riunioni degli organi direttivi ed esecutivi di SC, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.

32.4. Le responsabilità di segretario a qualsiasi livello di SC non possono essere ricoperte per più di sei anni complessivamente.

32.5. I regolamenti di applicazione dello statuto approvati dagli organi competenti costituiscono parte integrante dello stesso e dovranno essere ispirati a principi di democraticità e pluralismo.

32.6. L'assemblea nazionale approva un regolamento che disciplina le incompatibilità fra le cariche dell'associazione e gli incarichi istituzionali.

Art. 33.
Rinvio alle disposizioni di legge

33.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, ivi compresi i procedimenti disciplinari, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali sugli enti di tipo associativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I

Sino alla celebrazione del I congresso nazionale, in deroga all'art. 16 del presente statuto, le funzioni dell'assemblea nazionale sono esercitate dall'assemblea degli associati composta dai soci fondatori, dai parlamentari e dagli incaricati regionali che hanno aderito a Scelta Civica.

II

Fino al primo congresso di Scelta Civica, la gestione politica sarà affidata a un comitato composto da (1) i capigruppo alla Camera e al Senato, (2) i tre incaricati regionali già affiancati al presidente vicario ai sensi della deliberazione adottata in data 18 giugno 2014, (3) i rappresentanti di Scelta Civica al Governo e nei vertici istituzionali, (4) il tesoriere, (5) due deputati scelti dall'assemblea di Scelta Civica. Il comitato è delegato ad adottare un dettagliato regolamento del primo congresso di Scelta Civica anche in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 16 dello statuto di Scelta Civica, sulla base di criteri e principi deliberati dall'assemblea di Scelta Civica.

III

MEMBRI ELETTIVI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

In occasione del I° congresso, i membri elettivi dell'assemblea nazionale da eleggere ai sensi dell'art. 16.1 sono 116. I membri sono attribuiti alle regioni in proporzione al numero di delegati provinciali attribuito a ciascuna regione.

L'elezione dei membri dell'assemblea nazionale è effettuata su base regionale.

I delegati provinciali di ciascuna regione eleggono i membri dell'assemblea nazionale sulla base di liste presentate da almeno 2 aventi diritto alla partecipazione al congresso in tale regione, contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri elettivi attribuiti alla regione.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e la ripartizione degli eletti tra le liste avviene con metodo proporzionale al numero dei voti ricevuti dalla lista sul totale dei voti validamente esercitati applicando il seguente metodo:

si calcola la cifra elettorale di lista, data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista;

si calcola il quoziente elettorale provinciale, dato dalla divisione tra la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste e il numero di delegati provinciali da eleggere;

si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente;

si attribuisce quindi ad ogni lista tanti delegati quante volte il quoziente elettorale provinciale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste con i maggiori resti.

Esempio:

nella circoscrizione X che elegge 5 delegati si presentano due liste, A e B;

le cifre elettorali sono 70 voti per A e 120 voti per B;

il quoziente provinciale è dato da questa divisione: (70+120)/5 = 38;

il quoziente della lista A è 70/38 = 1,84. Il quoziente della lista B è 120/38 = 3,15;

i seggi pieni sono 1 per la lista A e 3 per la lista B. Il seggio assegnato coi resti va alla lista A, che ha un resto maggiore (0,84 contro 0,15). I seggi complessivamente assegnati sono quindi 2 alla lista A e 3 alla lista B.

17A07181

Statuto del movimento politico «Forza Italia» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO
FORZA ITALIA

PARTE 1ª
LE FINALITÀ E I SOCI DI FORZA ITALIA

Art. 1.
Finalità

Il Movimento politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Art. 1-*bis*.
Denominazione, sede sociale e simbolo

La denominazione sociale è «Movimento politico Forza Italia».

La denominazione può essere modificata secondo le procedure dell'art. 74.

La sede legale del movimento è fissata in Roma, a via in Lucina n. 17, e può essere modificata con delibera del comitato di presidenza.

Il simbolo del movimento è costituito da un cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta Forza Italia in carattere maiuscolo bianco; la parola Forza in campo verde, la parola Italia in campo rosso. Il simbolo può essere modificato dal comitato di presidenza.

Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si applicano le procedure di cui all'art. 74.

Art. 2.
Soci

Sono soci del Movimento politico Forza Italia i cittadini italiani di età maggiore di 14 anni che, condividendo i principi ed il programma politico del movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento predisposto dal responsabile nazionale organizzazione ed approvato dal comitato di presidenza.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno, anche tramite la partecipazione ai Club Forza Italia.

Spetta al comitato di presidenza decidere sulla compatibilità tra l'adesione a Forza Italia e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo.

Art. 3.
Modalità di adesione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo e deve recare la firma di almeno un socio presentatore. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 2.

Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.

Coloro che siano stati soci di Forza Italia nei tre anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza.

Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nella prima votazione successiva alla reiscrizione per ciascun livello di elezione (comunale, circoscrizionale, provinciale e cittadino, congressuale).

La mancata segnalazione della condizione di cui al precedente comma 3 è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.

Art. 3-*bis*.
La commissione di garanzia

Il comitato di presidenza nomina la commissione di garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative all'assunzione della qualifica di socio, nonché alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa.

La commissione di garanzia è composta da 7 membri, che rimangono in carica tre anni. La commissione elegge nel proprio seno un presidente, che rimane in carica tre anni.

Per la designazione dei membri della commissione di garanzia il comitato di presidenza procede con voto segreto individuale limitato ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il presidente del movimento formula una proposta che raccoglie l'unanimità dei consensi. In tal caso è consentita l'approvazione per alzata di mano.

La commissione opera mediante le procedure definite dal regolamento.

Art. 4.
Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alle attività del movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi.

Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti di Forza Italia e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci.

Art. 5.
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio del movimento politico si perde nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) mancato rinnovo;

c) espulsione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'ufficio nazionale soci provvede a darne comunicazione agli organi periferici interessati.

Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai probiviri.

Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

Art. 6.
Elettorato attivo e passivo

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si acquisiscono decorsi i termini di accoglimento della domanda di adesione previsti dal regolamento.

Art. 7.
Quote associative - Decadenza per mancato rinnovo - Esercizio del diritto di voto

Il comitato di presidenza entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

Art. 8.
Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti

L'adesione al Movimento politico Forza Italia comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilità ad ogni carica all'interno del movimento, salvo i limiti di cui all'art. 6.

L'elettorato attivo nelle assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del comune e della provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto ad informare l'ufficio nazionale soci che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione.

Art. 9.
Pubblicità e aggiornamento dell'elenco dei soci

L'elenco dei soci non è segreto.

Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'ufficio nazionale soci sotto la diretta responsabilità del responsabile nazionale organizzazione.
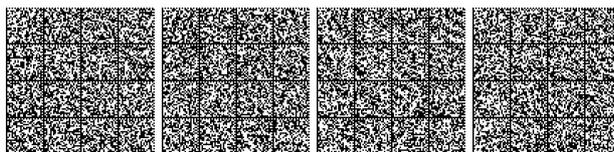
L'ufficio nazionale soci conserva e aggiorna il registro generale dei soci.

Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.

I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.

Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati dal regolamento pubblicità elenco soci, che è approvato a maggioranza assoluta dal comitato di presidenza e deve garantire piena conformità a quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

In particolare, tale regolamento deve disciplinare:

1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell'elenco dei soci;

2) le modalità di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti, ed eventualmente dei candidati di Forza Italia a cariche istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati è possibile al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento;

3) le forme nelle quali la commissione di garanzia di cui all'art. 3-*bis* vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco dei soci e decide in caso di contestazioni.

Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri analoghi, la protezione dei dati personali di coloro, persone fisiche o giuridiche, che versano contributi al movimento, nonché del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico del socio potrà essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.

Art. 9-*bis*.
Parità di genere

In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, Forza Italia persegue l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure definite dai regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente statuto, ad eccezione dei delegati ai congressi. Per i collegi probivirali e la commissione di garanzia si applicano le norme di cui all'art. 14-*bis*, lettera *a)*.

Nella competizione per le cariche elettive è garantita la partecipazione, in condizioni di parità di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Forza Italia in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

Parte 2ª
GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 10.
Organi nazionali

Sono organi nazionali di Forza Italia:

1) il congresso nazionale;

2) il presidente;

3) il consiglio nazionale;

4) il comitato di presidenza;

5) la conferenza dei coordinatori regionali;

6) l'amministratore nazionale;

7) il collegio nazionale dei probiviri.

Art. 11.
Struttura nazionale

Coordinano ed attuano le delibere degli organi nazionali i responsabili nazionali dei settori:

organizzazione;

enti locali;

dipartimenti;

comunicazione ed immagine;

formazione.

Il presidente, sentito il comitato di presidenza, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente.

Art. 12.
Organi regionali

Sono organi regionali di Forza Italia:
1) il coordinatore regionale;
2) il comitato regionale;
3) il consiglio regionale;
4) il collegio regionale dei probiviri.

Art. 13.
Organi periferici

Sono organi periferici di Forza Italia:
1) nelle provincie:
il congresso provinciale;
il coordinatore provinciale;
il comitato provinciale;
2) nei comuni:
l'assemblea comunale;
il coordinatore comunale;
il comitato comunale;
3) nelle città indicate all'art. 30:
il congresso di grande città;
il coordinatore cittadino;
il comitato cittadino;
l'assemblea di circoscrizione;
i coordinatori di circoscrizione.

Art. 14.
Validità delle delibere

Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 14-*bis*.
Metodi elettorali

Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i seguenti metodi:

a) metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che — ove previsto dai regolamenti — la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti. Ogni votante può indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

Non è previsto alcun *quorum* minimo di voti.

Qualora nell'organo collegiale così eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere più rappresentato, e si sostituisce con il più votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato.
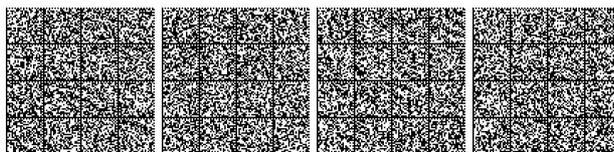
Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato;

b) metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti più alti fra quelli così ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parità di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;

c) alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto è sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.

Parte 3ª
GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

Art. 15.
Il congresso nazionale

Il congresso nazionale è la più alta assise del movimento, definisce ed indirizza la linea politica di Forza Italia.

Elegge il presidente, 6 membri del comitato di presidenza, 50 membri del consiglio nazionale.

Compete al congresso nazionale modificare il presente statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 74.

Il congresso nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 anni; è convocato dal presidente su delibera del comitato di presidenza che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Art. 16.
Composizione del congresso nazionale

Partecipano al congresso nazionale con diritto di voto:

a) i delegati eletti nei congressi provinciali e di grande città;

b) i delegati rappresentanti dei soci residenti all'estero con un massimo di 100 delegati;

c) i soci del movimento che siano:

Parlamentari nazionali ed europei;

deputati regionali e consiglieri regionali;

presidenti o vice presidenti di provincia;

capigruppo nei consigli provinciali;

sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti;

capigruppo nei consigli comunali delle città capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

coordinatori regionali;

coordinatori provinciali;

coordinatori cittadini;

delegati di circoscrizione delle grandi città;

dirigenti nazionali degli uffici clubs e promotori azzurri;

responsabili nazionali di Forza Italia Giovani per la Libertà, di Forza Italia Azzurro Donna, di Forza Italia Seniores.

Le modalità di calcolo e di individuazione dei delegati di cui alle lettere *a)* e *b)* sono previste da apposito regolamento, che deve tenere conto — per quanto riguarda la lettera *a)* — dei voti ottenuti da Forza Italia alle più recenti elezioni europee o politiche per la camera dei deputati, nonché del numero di aderenti di ciascuna provincia.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 17.
Operazioni preliminari al congresso nazionale

Il comitato di presidenza fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del congresso nazionale.

Almeno novanta giorni prima della data fissata:

a) nomina una commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle assemblee locali ed alle elezioni dei delegati e la determinazione del numero dei delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente;

b) determina con regolamento i delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'estero;

c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalità per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del presidente, dei membri elettivi del comitato di presidenza e del consiglio nazionale secondi i criteri di cui al successivo comma 3;

d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri:

1) l'elezione del presidente del movimento, dei membri del comitato di presidenza e dei consiglieri nazionali avviene di norma a scrutinio segreto;

2) l'elezione del presidente avviene mediante schede. È eletto presidente chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al 40% degli aventi diritto;

3) i membri del comitato di presidenza e del consiglio nazionale sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo D'Hondt;

4) nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la presidenza del congresso può autorizzare il voto per acclamazione o per alzata di mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o inferiore agli eligendi.

Le nomine dei delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del congresso nazionale, purché lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.

Art. 18.
Svolgimento del congresso nazionale

Il congresso nomina il presidente del congresso, l'ufficio di presidenza, la commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed i questori.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum di presenti o di voti.

Il regolamento del congresso nazionale definisce le modalità di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 19.
Il presidente

Il presidente del Movimento politico Forza Italia è eletto dal congresso nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il presidente dirige il movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il comitato di presidenza, il consiglio nazionale, e il congresso nazionale.

Nomina 6 membri del comitato di presidenza. Nomina i responsabili Nazionali di settore. Nomina i coordinatori regionali.

Può inoltre delegare specifiche funzioni.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente, il comitato di presidenza convoca immediatamente il consiglio nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del congresso nazionale.
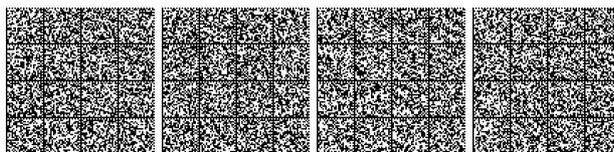
Art. 20.
La consulta del presidente

Il presidente può avvalersi della collaborazione di una consulta costituita da esponenti, anche esterni al movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.

La consulta, nominata dal presidente, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

Art. 21.
Il consiglio nazionale

Il consiglio nazionale promuove e coordina l'azione politica del movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal congresso nazionale.

Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente o da un suo delegato.

Elegge ogni 3 anni il collegio nazionale dei probiviri.

Sono membri del consiglio nazionale i soci che siano:

a) il presidente;

b) i 50 soci del movimento eletti ogni 3 anni dal congresso nazionale secondo le modalità previste dal regolamento;

c) componenti del comitato di presidenza;

d) ex Presidenti del Consiglio, ex Presidenti di Camera, Senato e Parlamento europeo;

e) Deputati, Senatori e Parlamentari europei;

f) coordinatori regionali;

g) presidenti delle giunte regionali o, in mancanza, vice presidenti;

h) presidenti delle assemblee regionali;

i) coordinatori provinciali;

j) presidenti di giunta provinciale;

k) coordinatori cittadini;

l) sindaci dei capoluoghi di provincia, o delle città con oltre 50.000 abitanti;

m) capigruppo dei consigli regionali;

n) I dirigenti nazionali dell'Ufficio Clubs e dei Promotori Azzurri;

o) il responabile nazionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

p) il responsabile nazionale di Forza Italia Azzurro Donna;

q) il responsabile nazionale Forza Italia Seniores;

r) il presidente del collegio nazionale dei probiviri;

s) il presidente della commissione di garanzia.

Partecipano di diritto alle riunioni del consiglio nazionale, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del collegio nazionale dei probiviri, i membri della commissione di garanzia, i dirigenti degli uffici nazionali.

Il presidente può invitare al consiglio nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il movimento politico e personalità del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualità di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al movimento e, in subordine, l'età anagrafica.

I membri elettivi del consiglio nazionale rimangono in carica tre anni, ovvero fino al successivo congresso nazionale. I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al consiglio nazionale.

Art. 22.
Convocazione del consiglio nazionale

Il presidente convoca il consiglio nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Il consiglio nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al presidente del movimento che fissa la data ed il luogo del consiglio nazionale e provvede alla convocazione entro sessanta giorni.

Art. 23.
Il comitato di presidenza

Il comitato di presidenza dà attuazione alle deliberazioni del congresso nazionale e del consiglio nazionale. Coordina le attività del movimento e dei gruppi parlamentari.

Il comitato di presidenza è composto da:

1) il presidente del movimento;

2) 6 membri eletti dal congresso nazionale;

3) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo;

4) 6 membri nominati dal presidente stesso;

5) l'amministratore nazionale;

6) i responsabili nazionali dei settori di cui all'art. 11;

7) il segretario della conferenza dei coordinatori regionali;

8) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo aderenti a Forza Italia;

9) i presidenti delle giunte regionali aderenti a Forza Italia;

10) tre membri della conferenza dei coordinatori regionali, nominati dal presidente.

I componenti elettivi del comitato di presidenza e quelli nominati dal Presidente, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica 3 anni, ovvero fino al successivo congresso nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al comitato di presidenza.

Il comitato di presidenza in particolare:

approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del movimento politico;

nomina i revisori dei conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 47;

emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello statuto.

Possono essere invitati al comitato di presidenza soci del movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati.

In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui del comitato di presidenza provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del consiglio nazionale eletti dal congresso nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è convocato il consiglio nazionale per una nuova elezione.

Entro trenta giorni dall'elezione da parte del congresso nazionale dei 6 componenti elettivi del comitato di presidenza, il presidente provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal presidente, questi provvede alla sostituzione.

Il comitato di presidenza delibera a maggioranza.

Art. 24.
La conferenza dei coordinatori regionali

La conferenza dei coordinatori regionali coordina l'attività politica ed organizzativa del movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del presidente e le indicazioni del responsabile nazionale della organizzazione. È presieduta dal presidente ed è composta dai coordinatori regionali, dall'amministratore nazionale e dai responsabili della struttura nazionale di cui all'art. 11, dal coordinatore nazionale Forza Italia Giovani per la Libertà e dai dirigenti nazionali degli uffici: adesioni, club, Promotori Azzurri, Azzurro Donna e Seniores.

Il presidente del movimento nomina il segretario della conferenza che ne coordina l'attività.

I coordinatori regionali rimangono in carica tre anni. Gli altri membri della conferenza dei coordinatori regionali rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla conferenza.
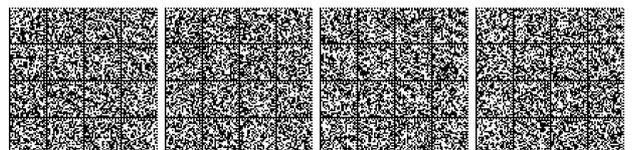
Art. 25.
L'amministratore nazionale

L'amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del movimento politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

L'amministratore nazionale è eletto a maggioranza dei presenti dal consiglio nazionale, su proposta del comitato di presidenza. Rimane in carica tre anni.

L'amministratore nazionale fa parte del comitato di presidenza.

Le funzioni dell'amministratore nazionale sono descritte nell'art. 46.

Art. 26.
Responsabili nazionali di settore di attività

Sono nominati dal presidente i responsabili nazionali dei settori:

organizzazione;

enti locali;

dipartimenti;

comunicazione ed immagine;

formazione.

Essi collaborano con il presidente al fine di coordinare l'attività del movimento nei rispettivi settori di competenza.

Il presidente, sentito il comitato di presidenza, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo.

Parte 4ª
L'ASSETTO REGIONALE

Art. 27.
Il coordinatore regionale

Il presidente nomina per ogni regione il coordinatore regionale.

Il coordinatore regionale rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della regione, controlla ed indirizza l'attività politica dei coordinatori provinciali e assicura la continuità della linea politica degli organi nazionali del movimento su tutto il territorio regionale.

Dura in carica tre anni.

Il coordinatore regionale nomina:

a) 5 componenti del comitato regionale ed indica chi debba assumere la funzione di vice coordinatore;

b) i responsabili regionali di settore per le funzioni indicate dall'art. 11.

Il coordinatore regionale convoca e presiede il comitato regionale ed il consiglio regionale.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal vice coordinatore regionale.

Art. 28.
Il comitato regionale

Sono membri del comitato regionale i soci che siano:

1) il coordinatore regionale;

2) 5 membri nominati dal coordinatore regionale;

3) responsabili regionali di settore;

4) il tesoriere regionale, nominato ai sensi dell'art. 28-*bis*;

5) membri del comitato di presidenza iscritti nella regione;

6) coordinatori provinciali;

7) coordinatori delle grandi città;

8) il responsabile regionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

9) il responsabile regionale di Forza Italia Azzurro Donna;

10) il responsabile regionale di Forza Italia Seniores;

11) il presidente o il vice presidente della giunta regionale;

13) il capogruppo in consiglio regionale;

13) il responsabile regionale dei clubs;

14) il responsabile regionale dei promotori azzurri.

I membri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) durano in carica 3 anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri del comitato regionale.

Il comitato regionale si riunisce su convocazione del coordinatore regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

Il comitato regionale individua le attività da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del movimento; coordina le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.

Il coordinatore regionale, il vice coordinatore ed i responsabili regionali di settore costituiscono, in seno al comitato regionale, la giunta esecutiva regionale per l'attuazione delle delibere degli organi regionali.

Art. 28-*bis*.
Il tesoriere regionale

Il tesoriere regionale è nominato dall'amministratore nazionale, con il gradimento del coordinatore regionale.

Amministra i fondi destinati alla struttura regionale e agisce in forza di procura rilasciata dall'amministratore nazionale.

Il tesoriere regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dall'amministratore nazionale, come specificato nella parte 7ª del presente statuto.

La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal coordinatore regionale e dagli organi regionali.

Il tesoriere regionale resta in carica tre anni. Può essere riconfermato.

Può essere revocato e sostituito, sentito il coordinatore regionale, in qualsiasi momento dall'amministratore nazionale.

Art. 29.
Il consiglio regionale

Compongono il consiglio regionale i soci che siano:

1) il coordinatore regionale e gli altri membri del comitato regionale;

2) (abrogato);

3) Parlamentari nazionali eletti nella regione;

4) Parlamentari europei residenti nella regione;

5) consiglieri regionali;

6) presidenti delle provincie e capigruppo dei consigli provinciali;

7) sindaci dei comuni della regione;

8) capigruppo nei consigli comunali dei capoluoghi di provincia e delle città con oltre 50.000 abitanti.

I componenti del consiglio rimangono in carica fin quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri dello stesso.

Il consiglio regionale si pronuncia sui fatti politici importanti che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito regionale. Ha funzione di sintesi politica delle attività svolte a livello locale dal movimento e di supporto all'attività del comitato regionale.

Il consiglio regionale ogni 3 anni elegge a scrutinio segreto i membri del collegio regionale dei probiviri. Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale o su richiesta di almeno ¼ dei suoi membri.

PARTE 5ª
GLI ORGANI PERIFERICI
LE GRANDI CITTÀ - LE PROVINCIE

Art. 30.
Assetto territoriale di base

Nei comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti al movimento, fissato annualmente dal comitato di presidenza, è costituito il coordinamento comunale.

Qualora il comitato di presidenza non indichi una nuova soglia minima si intende confermata quella dell'anno precedente. In ogni caso il coordinamento comunale può essere costituito in tutti i comuni nei quali siano residenti almeno 10 aderenti al movimento.

Negli altri comuni il comitato provinciale, su proposta del coordinatore, può nominare un delegato comunale.

In tutte le province previste dalla legge dello Stato è costituito il coordinamento provinciale (art. 13, n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dal comitato di presidenza.

Nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina, definite «Grandi città», è costituito il coordinamento cittadino (di grande città art. 13, n. 3). In questo caso, il coordinamento cittadino ha competenza sul territorio comunale della grande città, mentre sul residuo territorio della provincia è competente il coordinamento provinciale.

Nell'ambito delle grandi città è costituito il coordinamento circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno dieci aderenti a Forza Italia.

Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, il coordinamento cittadino, su proposta del coordinatore, può nominare un delegato di circoscrizione.

Nelle provincie al di fuori delle grandi città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nell'assemblea comunale, per l'elezione del coordinatore comunale, dei membri elettivi del coordinamento comunale nonché dei delegati al congresso provinciale.

Nelle grandi città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nell'assemblea di circoscrizione: per l'elezione del coordinatore circoscrizionale;

b) nel congresso cittadino: per l'elezione del coordinatore cittadino (della grande città), dei membri elettivi del comitato cittadino e dei delegati al congresso nazionale.

Art. 30-*bis*.
Disposizioni speciali per la Regione Valle d'Aosta

Ai fini del presente statuto e dei regolamenti che ne derivano, la Regione Valle d'Aosta è soggetta alle seguenti disposizioni particolari:

1) la città di Aosta è equiparata alle grandi città di cui al precedente art. 30;

2) il resto del territorio della regione è equiparato ad una provincia ordinaria;

3) il regolamento determinerà il numero dei delegati al congresso nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta.

Art. 30-*ter*.
I grandi elettori nei congressi provinciali e cittadini

Ai fini dei congressi provinciali e di grande città, i soci del movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia o della grande città che siano Parlamentari nazionali ed europei, presidenti di regione, presidenti di provincia, consiglieri regionali, consiglieri provinciali o metropolitani e comunali, presidenti e consiglieri di circoscrizione, il sindaco della grande città, assumono le prerogative di grandi elettori.

Gli assessori regionali, provinciali e comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di grande elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.

A ciascun grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

I grandi elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l'elezione del coordinatore e del comitato provinciale o cittadino.

I grandi elettori hanno diritto di voto solamente nel congresso provinciale o nel congresso di grande città corrispondente al comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) i Parlamentari nazionali ed europei eletti in un collegio o una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se esercitare le prerogative di grande elettore nel congresso provinciale o di grande città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al coordinamento regionale di competenza e al coordinamento nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

2) i consiglieri regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di grande elettore nel congresso provinciale o di grande città scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al coordinamento regionale di competenza e al coordinamento nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

3) i consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale e i consiglieri provinciali esercitano le prerogative di grandi elettori nel congresso provinciale della provincia o della grande città nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza;

4) qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una grande città, e in parte sul territorio del resto della provincia, i consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale, i consiglieri metropolitani e i consiglieri provinciali devono optare a quale congresso provinciale o di grande città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Art. 30-*quater*.
I grandi elettori nei congressi comunali

Ai fini dei congressi comunali assumono le prerogative di grandi elettori i soci del movimento residenti nel comune eletti a far parte di assemblee rappresentative a partire da consigliere circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono grandi elettori tutti i consiglieri comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono grandi elettori i consiglieri comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia.

Gli assessori comunali e regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di grandi elettori.

A ciascun grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 31.
I congressi provinciali

Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali:

a) i delegati eletti dalle assemblee comunali secondo le modalità di cui al successivo art. 33-*bis*;

b) i grandi elettori di cui all'art. 30-*ter*.

Il numero di delegati al congresso provinciale attribuiti ad ogni assemblea comunale viene stabilito con apposito regolamento, tenendo conto del numero di voti ottenuti da Forza Italia in quel comune nelle più recenti elezioni per il Parlamento europeo o per la Camera dei deputati, nonché del numero di aderenti di ciascun comune.

Ogni congresso provinciale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del coordinatore provinciale e dei membri elettivi del comitato provinciale.
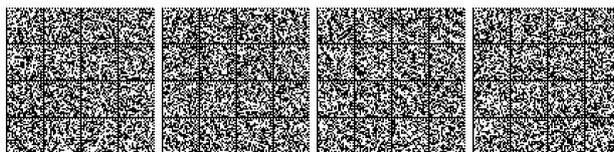
Il congresso provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale e i membri del comitato provinciale.

Art. 31-*bis*.
Elezione del coordinatore provinciale, dei membri del comitato provinciale e dei delegati al congresso nazionale

L'elezione del coordinatore provinciale, dei membri del comitato provinciale e dei delegati al congresso nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

b) ad ogni candidato coordinatore è collegata una lista di candidati al comitato provinciale. I seggi nel comitato provinciale vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt;

c) i delegati al congresso nazionale sono eletti con voto individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 32.
Il coordinatore provinciale

Il coordinatore provinciale è eletto a scrutinio segreto dal congresso provinciale.

Resta in carica 3 anni.

Il coordinatore provinciale rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della provincia. È coadiuvato dai membri del comitato provinciale, determina la linea politica del movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali.

Propone al comitato provinciale il nome del responsabile amministrazione e tesoreria e dei responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato provinciale. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore regionale convoca il congresso provinciale per il rinnovo totale degli organi.

Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore provinciale. In caso di impedimento temporaneo il coordinatore provinciale è sostituito dal vice coordinatore provinciale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il comitato provinciale convoca il congresso provinciale per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art. 33.
Il comitato provinciale

Compongono con diritto di voto il comitato provinciale i soci che siano:

A) il coordinatore provinciale;

B) i coordinatori comunali del capoluogo della provincia — tranne le province nelle quali sia costituita la grande città ai sensi dell'art. 30, comma 4 — e dei comuni con oltre 30.000 abitanti;

C) i membri dell'ufficio di presidenza iscritti nella provincia;

D) i responsabili provinciali di Forza Italia «Giovani per la Libertà» e Forza Italia Seniores;

E) il presidente o vice presidente della provincia;

F) il capogruppo di Forza Italia in consiglio provinciale;

G) il sindaco e il capogruppo nel comune capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la grande città ai sensi dell'art. 30, comma 4;

H) i Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali eletti nella provincia;

I) il dirigente dell'ufficio provinciale club;

J) i membri eletti dal congresso provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, L, M;

K) i vice coordinatori provinciali;

L) i responsabili di settore organizzazione, enti locali, dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni;

M) il responsabile amministrazione e tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo).

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del comitato provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di grande elettore nel relativo congresso provinciale.

I membri del comitato provinciale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2), 3) e 4) durano in carica 3 anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri del comitato provinciale.

Il comitato provinciale è convocato dal coordinatore provinciale, almeno ogni 4 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del comitato stesso.

È presieduto dal coordinatore provinciale o, in mancanza, dal vice coordinatore provinciale.

Il coordinatore provinciale, il responsabile amministrazione e tesoreria e i responsabili provinciali di settore costituiscono, in seno al comitato provinciale, la giunta esecutiva provinciale per l'attuazione delle delibere degli organi provinciali.

Art. 33-*bis*.
Assemblea comunale

Costituiscono l'assemblea comunale:

a) i soci residenti nel territorio del comune;

b) i grandi elettori.

L'assemblea comunale è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del coordinatore comunale e dei membri elettivi del comitato comunale. L'assemblea comunale, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L'assemblea comunale elegge il coordinatore comunale, i membri del comitato comunale in un numero definito dal regolamento, e i delegati al congresso provinciale, con le modalità previste dal regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

b) ad ogni candidato coordinatore è collegata una lista di candidati al comitato comunale. I seggi nel comitato comunale vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt.

I delegati al congresso provinciale sono eletti con voto individuale limitato ad 1/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 33-*ter*.
Il coordinatore comunale

Il coordinatore comunale è eletto a scrutinio segreto dal congresso comunale con le modalità previste da apposito regolamento. Resta in carica 3 anni.

Il coordinatore comunale rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del comune. È coadiuvato dai membri del comitato comunale, determina la linea politica del movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali.

Propone al comitato comunale il nome del responsabile amministrazione e tesoreria; può proporre inoltre i nomi di tutti o solo di alcuni fra i responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato comunale. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore provinciale deve convocare l'assemblea comunale per il rinnovo totale degli organi.

Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore provinciale.

In caso di impedimento temporaneo il coordinatore comunale è sostituito dal vice coordinatore comunale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice coordinatore convoca il congresso comunale per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art. 33-*quater*.
Il comitato comunale

Costituiscono il comitato comunale i soci che siano:

1) il coordinatore comunale;

2) membri eletti dal congresso comunale;

3) il responsabile amministrazione e tesoreria;

4) membri del comitato di presidenza residenti nel comune;

5) il responsabile comunale di Forza Italia giovani per la libertà;

6) sindaco o vice sindaco;

7) il capogruppo in consiglio comunale;

8) dirigenti dell'ufficio comunale club, Promotori azzurri, Azzurro Donna, Seniores;

9) Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali residenti nel comune.

I membri del comitato comunale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica 3 anni.

Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri del comitato comunale.

Art. 34.
Il delegato di collegio

(Abrogato).

Art. 35.
Le assemblee di collegio

(Abrogato).

Art. 36.
I delegati comunali

Il comitato provinciale, su proposta del coordinatore provinciale può nominare un delegato comunale, in ogni comune in cui non sia costituito il coordinamento comunale.

Il delegato comunale collabora con il coordinatore provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale.

È coadiuvato dal direttivo comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilità e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Rimane in carica tre anni.

Art. 37.
I congressi delle grandi città

Partecipano con diritto di voto ai congressi di grande città:

a) gli iscritti al movimento residenti nella grande città;

b) i grandi elettori.

Ogni congresso di grande città è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del coordinatore di grande città e dei membri elettivi del comitato della grande città.

Il congresso della grande città, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il congresso della grande città elegge il coordinatore e 6 membri del comitato della grande città.

Art. 37-*bis*.
Elezione del coordinatore della grande città, dei membri del comitato cittadino e dei delegati al congresso nazionale

L'elezione del coordinatore della grande città, dei membri del comitato cittadino e dei delegati al congresso nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

b) ad ogni candidato coordinatore è collegata una lista di candidati al comitato cittadino. I seggi nel comitato cittadino vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt;

c) i delegati al congresso nazionale sono eletti con voto individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 38.
Il coordinatore cittadino nelle grandi città

Il coordinatore cittadino è eletto a scrutinio segreto dal congresso della grande città.

Resta in carica 3 anni. Il coordinatore cittadino rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della grande città; coadiuvato dai membri del comitato della grande città, determina la linea politica del movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali e regionali.

Propone al comitato cittadino il nome del responsabile amministrazione e tesoreria e dei responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato cittadino. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore regionale deve convocare il congresso cittadino per il rinnovo totale degli organi.

Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore cittadino.

In caso di impedimento temporaneo il coordinatore cittadino è sostituito dal vice coordinatore cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni il comitato cittadino convoca il congresso della grande città per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art. 39.
Il comitato cittadino nelle grandi città

Compongono, con diritto di voto il comitato cittadino i soci che siano:

A) il coordinatore cittadino;

B) i coordinatori circoscrizionali della città;

C) i membri del comitato di presidenza iscritti nel comune della grande città;

D) i responsabili cittadini di Forza Italia «Giovani per la Libertà» e Seniores;

E) il presidente o vice presidente della provincia o della città metropolitana;

F) il capogruppo di Forza Italia in consiglio provinciale o di città metropolitana;

G) il sindaco ed il capogruppo nel consiglio comunale;

H) i Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali;

I) il dirigente dell'ufficio cittadino club;

J) i membri eletti dal congresso di grande città in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, Q;

K) i vice coordinatori cittadini;

L) i responsabili di settore organizzazione, enti locali, dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni;

M) il responsabile amministrazione e tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo);

N) il presidente del consiglio comunale e i presidenti di circoscrizione.

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del comitato cittadino solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di grande elettore nel relativo congresso cittadino.

Il comitato di grande città è convocato dal coordinatore cittadino almeno ogni 4 mesi.

Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del comitato stesso.

È presieduto dal coordinatore cittadino o, in mancanza, dal vice coordinatore cittadino. Il coordinatore cittadino ed i responsabili di settore costituiscono, in seno al comitato di grande città, la giunta esecutiva di grande città per l'attuazione delle delibere degli organi cittadini.
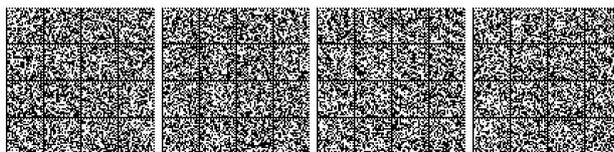
Art. 39-*bis*.
L'assemblea di circoscrizione

L'assemblea di circoscrizione è costituita da tutti i soci residenti nel territorio della circoscrizione, dai consiglieri della circoscrizione sede del coordinamento circoscrizionale, ovunque siano residenti, purché soci di Forza Italia.

L'assemblea di circoscrizione è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del coordinatore circoscrizionale. L'assemblea di circoscrizione inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

L'assemblea di circoscrizione elegge il coordinatore circoscrizionale con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 39-*ter*.
Il coordinatore circoscrizionale

Il coordinatore circoscrizionale è eletto a scrutinio segreto dalla assemblea di circoscrizione con le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica 3 anni.

Il coordinatore circoscrizionale rappresenta il movimento nell'ambito della circoscrizione.

Determina la linea politica del movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali, e cittadini.

Nomina il vice coordinatore circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

In caso di impedimento temporaneo il coordinatore circoscrizionale è sostituito dal vice coordinatore circoscrizionale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice coordinatore convoca il congresso circoscrizionale per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art. 40.
I delegati di circoscrizione

Nelle grandi città indicate all'art. 30, ove non sia costituito il coordinamento circoscrizionale, il coordinatore cittadino nomina un delegato per ogni circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Nelle altre città nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il coordinatore comunale può nominare un delegato per ogni circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Il delegato di circoscrizione collabora con il coordinatore cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la circoscrizione e riferisce al coordinatore cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito della circoscrizione. Il delegato di circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti.

Il delegato di circoscrizione rimane in carica tre anni.

Art. 41.
Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello statuto provvede il comitato di presidenza con appositi regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli organi nazionali.

PARTE 6ª
LE INCOMPATIBILITÀ LA DETERMINAZIONE
E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 42.
Incompatibilità

Il comitato di presidenza emana un regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 43.
Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche

Tutti i soci del movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dal comitato di presidenza, sentiti i coordinatori regionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'amministratore nazionale.

Art. 44.
Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

a) Elezioni regionali.

Le liste dei candidati alle elezioni dei consigli regionali sono proposte dal coordinatore regionale, sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e sono approvate dalla conferenza dei coordinatori regionali.

La candidatura a presidente di regione è di competenza del comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale;

b) Elezioni provinciali.

Le candidature a presidente di provincia sono di competenza del comitato di presidenza, sentiti il coordinatore regionale, il comitato provinciale ed il comitato cittadino.

La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al coordinatore regionale, su proposta del comitato provinciale, sentito il coordinatore cittadino ed i coordinatori comunali interessati;

c) Elezioni comunali.

La scelta dei candidati alle elezioni comunali è affidata ai seguenti organi:

comuni fino a 15.000 abitanti: al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato di comune;

comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:

1) candidatura a consigliere comunale: al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato di comune, sentito il coordinatore regionale;

2) candidatura a sindaco: al coordinatore regionale, sentiti il comitato provinciale ed il comitato comunale o il delegato di comune;

capoluoghi di provincia e comuni con oltre 50.000 abitanti:

1) le candidature a consigliere comunale e a sindaco: al coordinatore regionale su proposta del comitato provinciale e del comitato comunale o del delegato di comune, con il gradimento della conferenza dei coordinatori regionali;

2) le candidature alle elezioni circoscrizionali (escluse le grandi città): al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato comunale;

grandi città:

1) candidatura a consigliere comunale: al comitato cittadino, approvata dal coordinatore regionale;

2) candidatura a sindaco: al comitato di presidenza sentiti il coordinatore regionale ed il comitato cittadino;

3) candidatura a consigliere circoscrizionale: al comitato cittadino sentito il coordinatore di circoscrizione o il delegato di circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a presidente di circoscrizione, essa deve essere approvata dal comitato cittadino.

In ogni caso il comitato di presidenza può designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. analoga facoltà è riservata al coordinatore regionale per le liste provinciali, comunali e circoscrizionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'amministratore nazionale.
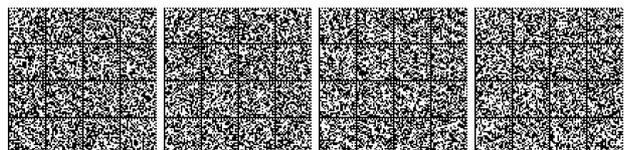
PARTE 7ª
L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 45.
Finanziamento delle attività del Movimento politico Forza Italia

Le attività del Movimento sono finanziate da:

quote associative versate dai soci;

quote di affiliazione dei club e delle altre associazioni riconosciute;

contributi volontari di soci o di terzi;

contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;

contributi pubblici;

sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dal comitato di presidenza sentito l'amministratore nazionale.

Il comitato di presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli organi nazionali e periferici del movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'amministratore nazionale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e locali ed è ripartita come segue:

sede nazionale 20%;

organi locali 80%.

La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del movimento politico è predisposta con regolamento dal comitato di presidenza.

Art. 46.
Funzioni dell'amministratore nazionale

L'amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.

Rappresenta in giudizio il movimento politico e nomina difensori e procuratori.

L'amministratore nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del movimento; esegue le delibere del comitato di presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta al comitato di presidenza per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo alla loro recezione.

Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del movimento ai soci che ne facciano richiesta al comitato di presidenza.

Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal comitato di presidenza e dalle norme regolamentari.

Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

L'amministratore nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

L'amministratore nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del movimento.

L'amministratore nazionale sottopone con cadenza trimestrale al comitato di presidenza una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.

Tale relazione dev'essere approvata dal comitato di presidenza e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.

Ogni organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'amministratore nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'amministratore nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'organo.

Art. 47.
Revisori contabili

I revisori contabili previsti dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1982, n. 22, sono nominati dal comitato di presidenza.

È richiesta la qualifica di revisore contabile iscritto al registro istituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE.

I revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

Art. 48.
Autonomia amministrativa periferica

Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dall'amministratore nazionale.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.

Gli organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.

È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

concessioni di prestiti;

contratti di mutuo;

rimesse di denaro all'estero;

apertura di conti correnti all'estero e valutari;

acquisto di valuta;

richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva dell'amministratore nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

Art. 49.
Attività negoziale in ambito locale

Ai fini dell'attuazione degli obbiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal tesoriere regionale, il quale agisce per procura rilasciata dall'amministratore nazionale, secondo quanto deliberato dal comitato di presidenza e previsto dalle norme regolamentari.

La procura conferita ai tesorieri regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

costituzione di società;
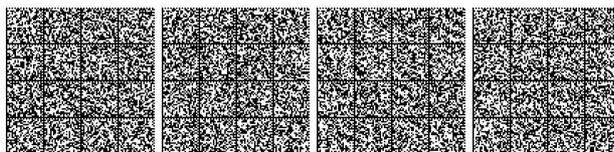
acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

concessioni di prestiti;

contratti di mutuo;

rimesse di denaro all'estero;

apertura di conti correnti all'estero o in valuta;

acquisto di valuta;

richiesta e rilascio di avallo;

fidejussioni o altra forma di garanzia.

Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dall'amministratore nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.

Parte 8ª
GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO

Art. 50.
Giurisdizione esclusiva

I soci del movimento politico, i rappresentanti dei Club Forza Italia e delle altre associazioni riconosciute dal movimento ai sensi degli articoli 71 e 72, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai collegi dei probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del movimento, l'applicazione dello statuto, i rapporti del movimento con i club e con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 51.
Collegio regionale dei probiviri

Il collegio regionale dei probiviri è composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti eletti a scrutinio segreto dal consiglio regionale, secondo le modalità previste da apposito regolamento fra i soci con almeno 40 anni di età che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del movimento politico.

Restano in carica 3 anni.

Il collegio regionale dei probiviri nomina nel suo seno un presidente ed un segretario del collegio.

Il collegio regionale dei probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:

a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del collegio nazionale dei probiviri;

b) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da Club Forza Italia (o da altre associazioni riconosciute) e le controversie fra Club Forza Italia (o altre associazioni riconosciute) e movimento politico;

c) le controversie fra i Club Forza Italia che interessino direttamente l'attività politica del movimento;

d) i ricorsi contro la revoca dell'affiliazione di un Club Forza Italia (o di altra associazione riconosciuta) per motivi formali, prevista dall'art. 67.

Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello statuto, compresi i conflitti fra organi, salvo i casi di competenza esclusiva del collegio nazionale dei probiviri.

Art. 51-*bis*.
Elezione del collegio regionale dei probiviri

I membri effettivi e supplenti del collegio regionale dei probiviri sono eletti dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro del consiglio regionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un consiglio regionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 52.
Collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri è composto da 5 membri effettivi e da 4 membri supplenti eletti dal consiglio nazionale.

Possono essere eletti probiviri nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte del comitato di presidenza e della conferenza dei coordinatori regionali.

I componenti del collegio nazionale dei probiviri restano in carica 3 anni.

Il collegio nazionale dei probiviri nomina nel suo seno un presidente ed un segretario del collegio.

Il collegio nazionale dei probiviri è competente a giudicare:

a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano coordinatori regionali, Parlamentari, presidenti di regione;

b) i ricorsi relativi ai congressi provinciali e delle 12 grandi città;

c) i ricorsi relativi alla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi del movimento regionali e nazionali;

d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra organi del movimento, nei casi in cui sia coinvolto un organo regionale o nazionale;

e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel congresso nazionale, con esclusione del presidente e dei membri elettivi del comitato di presidenza.

In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il collegio nazionale dei probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera *a)* dell'art. 51 è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Il collegio nazionale dei probiviri è giudice d'appello contro le decisioni dei collegi regionali dei probiviri.

Art. 52-*bis*.
Elezione del collegio nazionale dei probiviri

I membri effettivi e supplenti del collegio nazionale dei probiviri sono eletti dal consiglio nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro del consiglio nazionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un consiglio nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 53.
Decisioni dei collegi dei probiviri. Impugnazione. Dimissioni o impedimento permanente di un proboviro

I collegi regionali ed il collegio nazionale dei probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno 4 membri, di cui 2 effettivi.

La decisione del collegio regionale dei probiviri è impugnabile avanti al collegio nazionale dei probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal collegio nazionale dei probiviri è definitivo.
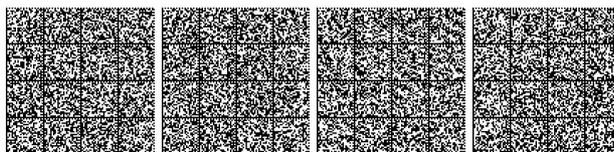
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un collegio di probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri del collegio fossero meno di 6 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.

Art. 54.
Impugnazione dell'elezione del presidente e dei membri elettivi del comitato di presidenza

Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del presidente e dei 6 membri elettivi del comitato di presidenza è il collegio nazionale dei probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento europeo.

La delibera è assunta a maggioranza con la presenza di almeno 6 componenti di cui almeno 3 probiviri effettivi.

Art. 55.
Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al collegio dei probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal comitato di presidenza.

Le sedute degli organi giudicanti non sono pubbliche.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre trenta giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del collegio giudicante e ciascun socio può prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di organi di Club Forza Italia (o di altre associazioni riconosciute dal movimento).

Art. 56.
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione;

c) l'espulsione;

d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da Club Forza Italia (o altra associazione riconosciuta dal movimento).

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del movimento qualora ciò non comporti l'espulsione.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un Club Forza Italia (o di altra associazione riconosciuta dal movimento).

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 57.
Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza dei collegi dei probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un Club Forza Italia o altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del collegio competente nel termine di trenta giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità dei congressi provinciali e dei congressi delle grandi città devono essere presentati, anche a mezzo telefax, entro dieci giorni dalla data del congresso a pena di decadenza. Il comitato di presidenza approva il regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 58.
Commissariamento

Il comitato di presidenza può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli organi nazionali delle organizzazioni interne al movimento.

Analogamente il comitato di presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere qualsiasi organo del movimento, nominando un commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un organo collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.

In casi gravi ed urgenti il presidente direttamente, o delegando il responsabile nazionale organizzazione, può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dal comitato di presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 58-*bis*.
Chiusura organi periferici

Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 30, comma 1, il settore adesioni ne dà immediata comunicazione al coordinatore provinciale, il quale provvede nel termine massimo di sei mesi — se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario — a chiudere il relativo coordinamento comunale e, se lo ritiene opportuno, propone al comitato provinciale di nominare un delegato comunale.

Nessun altro organo del movimento può essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 58.

Art. 59.
Sospensione dall'attività del movimento

In casi di particolare gravità il responsabile nazionale organizzazione può decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attività del movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al collegio dei probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal comitato di presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Parte 9ª
RAPPORTI CON I CLUB FORZA ITALIA

Art. 60.
Denominazione Club Forza Italia

Possono utilizzare la denominazione Club Forza Italia, e le relative composizioni grafiche, solo le associazioni che essendo in possesso dei requisiti sotto indicati, ne facciano richiesta al Movimento politico Forza Italia e da questo vengano riconosciute idonee.

Il riconoscimento comporta l'affiliazione al movimento politico.

Art. 61.
Caratteristiche per l'affiliazione

Per essere affiliati al Movimento politico Forza Italia, i club devono avere la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dal comitato di presidenza e comprendenti non meno di 25 soci.
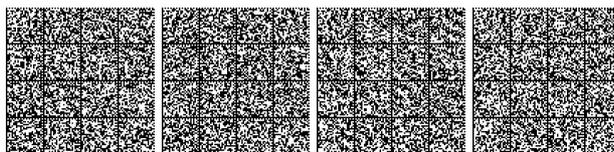
Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purché ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.

In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, i club devono:

a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberal-democratico;

b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti;

c) consentire la massima libertà di iscrizione e di dibattito politico interno.

I club con meno di 25 soci hanno 3 mesi di tempo dalla data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo richiesto. In mancanza di raggiungimento del numero minimo l'affiliazione viene revocata.

La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente statuto e della giurisdizione dei probiviri.

Art. 62.
Riconoscimento e affiliazione

Il riconoscimento dei club e la conseguente loro affiliazione avviene ad opera dell'ufficio nazionale dei club previa istruttoria in sede locale.

Art. 63.
Partecipazione al Movimento politico Forza Italia

Coloro che aderiscono al Movimento politico Forza Italia pur non appartenendo ad alcun club affiliato (o altra associazione affiliata) sono tenuti, nel termine stabilito dal comitato di presidenza, ad associarsi ad un Club Forza Italia per poter svolgere attività politica locale.

Art. 64.
Attività politica

L'affiliazione del club comporta l'accettazione della linea politica deliberata dagli organi del Movimento politico Forza Italia e l'accettazione del coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, da parte dei dirigenti locali di Forza Italia.

Art. 65.
Contributo annuale

I club affiliati si impegnano a versare ogni anno al movimento politico il contributo determinato dal comitato di presidenza.

Art. 66.
Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione può essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare.

Nel primo caso provvede l'ufficio nazionale club che, constatata la perdita di una o più caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione al club (o associazione) interessato. Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al collegio regionale dei probiviri. La decisione è appellabile avanti al collegio nazionale dei probiviri.

Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione è pronunciata in prima istanza dal collegio regionale dei probiviri ed in seconda istanza dal collegio nazionale dei probiviri.

La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione Club Forza Italia e di tutte le relative utilizzazioni grafiche.

Si applicano le norme contenute nella parte 8ª dello statuto.

Art. 67.
Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attività in favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi Forza Italia.

È altresì motivo di revoca il comprovato svolgimento di attività illecite nella sede del club o in occasione di manifestazioni o altre attività organizzate dal club o alle quali il club partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del Movimento politico Forza Italia.

Art. 68.
Controversie

Sono devolute al giudizio dei probiviri le controversie fra club che comportino un interesse specifico del movimento e le controversie fra club e movimento politico.

Art. 69.
Rapporti con altre associazioni

Il comitato di presidenza può deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento politico Forza Italia che si occupino di particolari settori purché presentino, in linea di massima, le stesse caratteristiche richieste per l'affiliazione dei club: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del movimento politico, i medesimi diritti e doveri dei soci dei Club Forza Italia.

PARTE 10ª
ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 70.
Organizzazione giovanile

In seno al Movimento politico Forza Italia è costituita l'organizzazione interna denominata Forza Italia - Giovani per la Libertà, cui possono partecipare i soci dai 14 ai 28 anni compiuti.

Forza Italia - Giovani per la Libertà persegue i medesimi scopi del Movimento politico Forza Italia con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Forza Italia - Giovani per la Libertà ha una propria struttura organizzativa, determinata con regolamento approvato dal comitato di presidenza.

Le risorse economiche di Forza Italia Giovani per la Libertà vengono stabilite di anno in anno dal comitato di presidenza. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'organizzazione giovanile.

I predetti fondi così attribuiti vengono gestiti direttamente da Forza Italia - Giovani per la Libertà secondo quanto stabilito in merito dal regolamento.

I responsabili di Forza Italia - Giovani per la Libertà, locali e nazionali eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento predisposto dal comitato di presidenza.

I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto previsto dal regolamento di Forza Italia Giovani per la Libertà.

I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentatività esterna a nessun livello, né in Forza Italia - Giovani per la Libertà né in Forza Italia.

Art. 71.
Attività di Forza Italia - Giovani per la Libertà

Forza Italia - Giovani per la Libertà opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli organi nazionali e locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei probiviri.
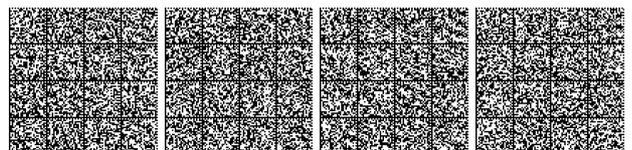
Art. 72.
Forza Italia Azzurro Donna

Le socie del movimento possono partecipare alle attività di Forza Italia Azzurro Donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti.

Forza Italia Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.

Coordina e promuove l'attività legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.

Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione, nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.

Art. 72-*bis*.
Forza Italia Seniores

I soci del movimento di età superiore ai 65 anni possono partecipare a Forza Italia Seniores, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali.

Forza Italia Seniores promuove la partecipazione dei soci di età superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attività del movimento.

Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei seniores.

I rappresentanti di Forza Italia Seniores partecipano con propri rappresentanti agli organi del movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti.

PARTE 11ª
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73.
Potere regolamentare del comitato di presidenza

Il comitato di presidenza provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 74.
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza del congresso nazionale e del consiglio nazionale. Le delibere di entrambi gli organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

PARTE 12ª
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

VIII) Le scadenze dei mandati introdotte con le norme approvate nel consiglio nazionale del 4 agosto 2015 si intendono considerando la data di effettiva assunzione del corrispondente incarico, anche se attribuito con modalità diverse da quelle previste dalle nuove norme.

IX) Fino al 30 settembre 2015 il comitato di presidenza è autorizzato ad apportare le ulteriori modifiche allo statuto che si rendessero necessarie — su richiesta della commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici — per l'iscrizione del Movimento politico Forza Italia al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13.

17A07182

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-SON-039) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
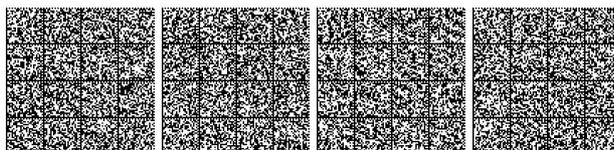
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
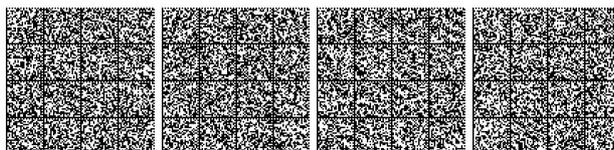
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.